« Tuttavia il medesimo continuerà a giudicare con le forme di procedere attualmente vigenti in Lombardia le cause che innanzi ad esso si troveranno vertenti all'epoca della pubblicazione de' nuovi Codici entro un termine da stabilirsi con decreto reale.

« È provvisoriamente conservata, sino a nuove disposizioni, la Corte di cassazione di Firenze, nulla innovato nel numero e nello stipendio de' suoi compensi. » La seduta è levata alle ore 6. Ordine del giorno per la tornata di domani.

1º Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2º Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Atti diversi. = Dichiarazione del deputato Morini intorno ad alcune petizioni. = Redazione sui disegni di legge: disposizioni circa l'interruzione del servizio militare per causa politica; bilancio del Ministero per la guerra pel 1865. = Presentazione di progetti di legge: modificazione provvisoria alla legge di contabilità; cessione di stabili al municipio di Firenze; modificazione alla legge di privative dei sali e tabacchi. = Seguito di lla discussione del disegno di legge per la promulgazione complessiva di leggi e codici per l'un ficazione legislativa del regno — Avvertenza d'ordine del presidente — Considerazioni dei deputati Mosca e Tecchio all'articolo 5° circa la istituzione delle Corti di cassazione, e di terza istanza — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia, Vacca — Repliche del deputato Boggio — Voto motivato della Commissione, per la presentazione di un progetto di legge — Domande dei deputati Boggio e D'Ondes-Reggio — Emendamento del deputato Mosca, e spiegazioni del relatore Pisanelli — È approvato — Nuovo articolo della Commissione — Osservazioni dei deputati Crispi, Mancini, Ercole, Meni hetti e dichiarazioni del ministro circa la Cassazione di Firenze — Sospensione — Proposizioni dei deputati Conforti ed altri, Menichetti e Allievi circa la soppressione, o la conservazione delle Corti — Osservazioni dei deputati Boggio, Mosca, Pisanelli, relatore, Rattazzi, Conforti e Allievi — È approvata la questione pregiudiziale contro alcune proposte — Incidente d'ordine — Reiezione dell'emendamento Conforti, Castellano e d'altri, e del ministro, e approvazione degli emendamenti Mosca, della Commissione, e dell'intero articolo 5.

La seduta è aperta al mezzo tocco.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10511. Giuseppe Bello, a nome degli amministratori della Confraternita del Santissimo Viatico, in San Nicolò, porge preghiera al Parlamento onde voglia escludere dalla progettata abolizione delle corporazioni religiose la sunnominata istituzione.

10512. Alcuni abitanti del comune di Buccinigo, mandamento d'Erba, chiedono l'abolizione della pena di morte.

10513. Il Consiglio comunale di Gravina, in Puglia, si associa all'istanza sporta dai vari comuni interessati alla linea ferroviaria di Conza, perchè la costruzione

della medesima sia continuata, malgrado le fattevi opposizioni.

. 10514. Orazio Angelini, presidente della Società operaia di Teramo, mentre a nome della medesima protesta contro le mene usate dal clero per ottenere firme a favore della conservazione degli ordini religiosi, presenta il suo voto perchè vengano questi senza eccezione soppressi.

10515. La Giunta municipale di Sant'Angelo in Vado domanda che la giudicatura di quel mandamento sia conservata.

10516. Luigi Bresciani e gli altri membri del Comitato promotore dell'adunanza popolare tenutasi testè in Ferrara, rassegnando i voti unanimemente espressi nella medesima: 1º che siano soppressi gli ordini religiosi di qualsiasi specie; 2º che i beni dell'asse ecclesiastico si tramutino in istromento di ben essere so-

ciale; 3° che sia cancellata dal Codice la pena di morte.

10517. Il Capitolo della cattedrale di Altamura, in qualità di amministratore perpetuo della fabbrica di Santa Maria Assunta, la quale appartiene all'esclusivo patronato ragio, si rivolge al Parlamento, pregandolo di eccettuare dalla proposta soppressione i diritti di regalia inerenti a quella fabbrica che in parte sono per recente deliberazione attribuiti ad opere di pubblica beneficenza.

10518. Ottocento quarantacinque cittadini di Lucca e di Milano chiedono l'abolizione della pena capitale e la soppressione delle corporazioni religiose.

10519. Trenta abitanti del comune di Asso fanno istanza perchè vengano soppressi gli ordini monastici ed abolita la pena di morte.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Fecero i seguenti omaggi:

L'avvocato Filippo Serafini, professore di diritto romano nell'Università di Pavia — Sua opera, che ha per titolo: Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile criminale, una copia;

Il signor Bonasi Adeodato, da Reggio (Emilia) — Opuscolo sull'abolizione della pena di morte, copie 15;

Il signor Bancheri Michele, chimico-farmacista visitatore, da Genova — I dodici fasciscoli del periodico bimensile, pubblicato nel 1864, intitolato Rivista farmaceutica italiana e monitore delle farmacie, una copia.

MACCHI. Non dispiaccia alla Camera se io mi trovo con tanta frequenza nell'obbligo di presentar petizioni per eccitare il Parlamento a votare la legge per l'abolizione del patibolo e la soppressione degli ordini religiosi.

Se è vero, come io sono convinto, che la grande maggioranza della Camera è decisa, prima di sciogliersi, di farla finita col carnefice e coi frati, non può a meno di congratularsi vedendo come l'opinione pubblica in Italia si vada così vivamente manifestando in favore della duplice soppressione.

Epperciò, non senza compiacenza, io presento la petizione di molte centinaia di cittadini di Grosseto e del Montale, in Toscana, i quali fanno istanza presso il Parlamento a che venga votata al più presto la legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, non che quella che riguarda l'abolizione della pena di morte.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alle Commissioni incaricate delle rispettive leggi.

MORINI. Domando la parola per una dichiarazione relativa alle petizioni.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MORINI. Moltissime petizioni furono mandate alla Camera per appoggiare la soppressione delle corporazioni religiose, e l'abolizione della pena di morte; io ne ho non una, ma una mezza dozzina di queste petizioni da presentare alla Camera; però vi è una difficoltà, se-

condo il mio modo di vedere, ed è la seguente: che colle petizioni a me trasmesse si domanda bensì la soppressione delle corporazioni religiose ed il passaggio dei loro beni al demanio, ma per altra parte, mi spiace il dirlo, si protesta ed altamente si protesta contro l'abolizione della pena di morte. Se debbo dire la verità, io non sono molto partigiano delle petizioni sottoscritte in massa. Ciò non ostante le petizioni ci sono e bisogna che io provveda in qualche modo.

Per altra parte le mie opinioni individuali sono favorevoli ai sentimenti ed alle opinioni che si manifestano nelle inviatemi petizioni. In questo bivio io non sapeva realmente a qual partito appigliarmi, sebbene, lo ripeto, io desideri quant'altri mai la soppressione delle corporazioni religiose, e respinga, allo stato attuale del nostro organismo giudiziario penale, l'abolizione della pena di morte. Parmi inoltre che se il Parlamento entra in un ordine d'idee contrario all'abolizione della pena di morte, possa, anzi debba respingere il disegno di legge che tende a quest'abolizione; ma che privati cittadini si debbano con petizioni farsi pubblicamente, dirò così, istigatori perchè non si abolisca la pena di morte e si mantenga il carnefice, mi sembra cosa non del tutto decorosa. Io voterò quindi contro l'abolizione della pena di morte, ma non presenterò le petizioni di cui parlai. Preso questo partito, mi trovai nella necessità di farne qui analoga dichiarazione, dirò così, uffiziale, primieramente perchè coloro dei petenti che lo crederanno possano provvedere al loro intento per mezzo d'altri; secondariamente perchè non voglio declinare la responsabilità di questo fatto. Se i signori petenti pertanto avranno delle ragioni ad oppormi si rivolgeranno contro di me, ed io sono pronto a dare tutte quelle soddisfazioni che essi crederanno.

Ecco la dichiarazione che io volli fare onde ne consti a tutti gl'interessati nelle accennate petizioni.

BELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO MILITABE PER CAUSA POLITICA.

LONGO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge inteso a dare la sanatoria per il computo del tempo di servizio a coloro tra i militari dell'esercito e dell'armata che furono obbligati ad interrompere la loro carriera per causa politica.

BELAZIONE SUL BILANCIO DELLA GUEBRA PEL 1865.

mera la relazione della Commissione generale del bilancio sul bilancio della guerra per l'esercizio 1865.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

PROGETTI DI LEGGE: CESSIONE] DI STABILI AL MUNICIPIO DI FIRENZE; MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI PRIVATIVA DEI SALI E TABACCHI; MODIFICAZIONI ALLA LEGGE DI CONTABILITÀ.

SELLA, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera tre disegni di legge.

L'uno è relativo a cessione di stabili demaniali al municipio di Firenze; l'altro è relativo al disegno di legge già presentato dal mio predecessore, per provvedimenti intorno alla circolazione ed allo smercio dei sali e dei tabacchi; il terzo tende a stabilire alcune modificazioni provvisorie alla legge di contabilità.

Pregherei la Camera a voler deferire alla Commissione la quale è già incaricata dell'esame dei contratti fatti con municipi e con provincie il primo disegno di legge; di mandare alla Commissione incaricata del progetto di legge presentato dal mio predecessore relativamente alla modificazione delle leggi di privativa, quelle modificazioni che ho anche l'onore di proporre; finalmente pregherei la Camera di volere esaminare d'urgenza queste poche modificazioni che si propongono alla legge di contabilità, modificazioni che il Ministero giudica affatto indispensabili per l'epoca transitoria che dovrà durare fra il tempo in cui si comincieranno a trasportare alcuni uffici a Firenze, e quello in cui gli uffici componenti l'amministrazione centrale potranno essere definitivamente trasferiti.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro per le finanze della presentazione di questi progetti di legge, e sarà provveduto nella conformità indicata, se la Camera nulla ha in contrario.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROMULGAZIONE COMPLESSIVA DI ALCUNI CODICI E LEGGI PER L'UNIFICAZIONE LEGISLATIVA DEL REGNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno.

La Camera, dal foglio stampato che ha sott'occhio, comprende che vi hanno ordini del giorno ed emendamenti all'articolo 5. Perchè la discussione proceda ordinata io credo opportuno di ricordare alla Camera, come allo stato di questi ordini del giorno ed emendamenti la posizione sia la seguente:

Vi hanno ordini del giorno i quali provvederebbero al futuro, ed inviterebbero il Ministero a presentare progetti di legge in epoca più o meno prossima intesi a dare un assetto definitivo e con terze istanze, o con pluralità di Cassazioni, o con unicità di Cassazione.

Poi vi hanno emendamenti di due specie; emendamenti, i quali, modificano più o meno la proposta della

Commissione; hanno unicamente per oggetto, come la proposta medesima, di regolare lo stato presente per durare sino all'assetto definitivo; e così in via di disposizione transitoria.

Vi è finalmente l'emendamento degli onorevoli Crispi e De Boni, il quale ha per oggetto di stabilire sin d'ora un assetto definitivo e segnatamente per mezzo d'una Cassazione unica nella sede del Governo.

Ciò posto, voglionsi discutere anzitutto gli ordini del giorno, siccome quelli, che hanno la priorità non solamente rispetto al regolamento, ma altresì in quanto ne sarebbe, allo stato di ciò che ho esposto, l'ordine il più logico, e così ne riescirebbe meglio chiarita, ed agevolata la discussione.

Intanto quando questi ordini del giorno saranno stati svolti e discussi, e si sarà sui medesimi deliberato, sarà il caso allora, a seconda della deliberazione, che verrà presa, di deliberare o sull'emendamento Crispi e De Boni, il quale ha per oggetto, come dissi, di regolare definitivamente sin d'ora la suprema giurisdizione del regno, ovvero della proposta della Commissione, e degli emendamenti che vi si riferiscono.

Questo è pertanto lo stato, e l'ordine delle questioni, di cui ci troviamo in presenza.

Il primo iscritto sarebbe l'onorevole Tecchio.

(Non è presente.)

L'onorevole Sineo.

(Non è presente.)

L'onorevole Conforti.

(Non è presente.)

L'onorevole Mosca.

mosca. Signori, io avevo chiesta la parola quando il deputato Boggio, nel discorso che pronunciò in questa discussione, aveva voluto occuparsi di me. Mi è sembrato che egli credesse che io mi fossi pronunziato decisamente per il sistema della Cassazione, e ciò per il motivo che, a mio credere, questo sistema fosse più conforme agli ordini costituzionali.

Io devo dichiarare che questo è inesatto. Io non solo non mi sono pronunciato, in quest'occasione, per un sistema piuttostochè per l'altro, ma ho dichiarato anche, che non lo voleva fare, perchè per una parte non trovava conveniente la presente occasione onde discutere questa grave questione, e per altra parte il rispetto che io porto alle opinioni per avventura diverse di molti nostri onorevoli colleghi mi faceva quasi un certo obbligo di convenienza di non accennare troppo vivamente un'opinione che io non reputava di avere il diritto e l'opportunità di sviluppare.

Al contrario però dopo di me presero la parola molti oratori, e sono entrati nelle viscere di questa questione. Io devo quindi dichiarare che poichè molti hanno già fatto uso del diritto di esprimere francamente la loro opinione, non posso fare a meno di esprimerla anch'io.

Io debbo dire dunque che sono risolutamente per il sistema della Cassazione. Ma al punto in cui è giunta la questione, e negli stretti limiti che mi accorda il re-

golamento vigente nella Camera, io in verità mi sento alquanto imbarazzato.

Io desidererei di trattare non lungamente, ma almeno il più completamente che sia possibile, questa questione, che desidererei di non vedere pregiudicata nemmeno nello spirito del paese; ma nel tempo stesso io so quali sono i miei obblighi verso la Camera, e quale sia la misura del compatimento che io possa da essa aspettarmi.

Io debbo dunque dire francamente come la penso in questo proposito: se la Camera vuol avere la bontà di sentire quest'opinione, e di lasciarmela sviluppare convenientemente, io le sarei immensamente grato: ma non avrei per niente a male se la Camera, pressata da altri bisogni legislativi, non mi volesse concedere questa facoltà.

Voci. Parli! parli!

mosca. Aderisco, e ringrazio la Camera.

Dunque, signori, io vi ho già detto che sono risolutamente e francamente pel sistema della Cassazione, ed il perchè lo sia è quanto sto per dirvi. Ma prima permettetemi di rettificare la posizione di questa questione.

Finora si è parlato di questa questione in modo che essa venisse contrapposta ad un'altra questione, la quale non pare a me che sia in quel legame logico in cui si trova quella intorno alla quale si discute.

L'onorevole Boggio vi diceva che stanno sotto gli occhi della Camera quattro diversi sistemi che egli andava delineando.

Il nostro relatore, a cui si aggiunsero in seguito anche il deputato Mancini e l'onorevole guardasigilli, ha detto invece che i sistemi non erano che due, e che la lotta impegnata era fra il sistema delle tre istanze ed il sistema della Cassazione.

Ebbene, o signori, io credo che ciò sia inesatto; io credo che la questione che sta in questo momento dinanzi alla Camera è una sola, ed è quella che riguarda la Cassazione. Dico che è quella che riguarda la Cassazione in questo senso: che il sistema delle tre istanze logicamente e giuridicamente non si contrappone a quello della Cassazione. Al sistema delle tre istanze si contrappone logicamente il sistema delle due istanze, od anche, se volete, il sistema del giudicato unico, ma non quello della Cassazione, la quale, non essendo neanche un'istanza, e, come insegna il Bivort nel suo Commentario, all'articolo 95 della Costituzione belgica, non essendo neanche un grado di giurisdizione, ma essendo una istituzione la quale è desunta da principii totalmente propri e tende a scopi totalmente propri, non può contar mai come un grado d'istanza.

La questione dunque, quando si voglia collocarla convenientemente, non si deve porre domandando se volete il sistema delle tre istanze o quello della Cassazione; e ve ne do la prova, poichè uno potrebbe rispondere: non voglio ne l'una, ne l'altra; e un altro viceversa potrebbe rispondere: voglio l'una e l'altra. Per provare che si possa conciliare il sistema delle tre

istanze con quello della Cassazione non ricorderò che un precedente storico.

Quando nel 1860 cominciò a far capolino la questione se si potesse attuare il sistema dei tre gradi di giurisdizione, si è riconosciuto immediatamente il pericolo della disparità delle dottrine che colla moltiplicità di queste supreme giurisdizioni si sarebbe andati a fondare, e allora si pensò a costituire al disopra di questa triplice istanza un'altra istituzione che non ha mai acquistata una figura precisa e determinata, ma che in ultimo costrutto sarebbe riuscita a rendere il sistema della Cassazione sovrapposto precisamente al sistema delle tre istanze.

Viceversa voi potete benissimo avere il sistema della Cassazione anche con una sola istanza, e l'avete praticamente, per esempio, nelle cause penali, e per molto tempo l'avete avuto anche negli affari civili, in quanto alcune sentenze pronunciate dai giudici di mandamento non erano appellabili.

Voi vedete dunque che, come diceva, la questione non può essere veramente quella di contrapporre il sistema delle tre istanze al sistema della Cassazione.

Il sistema della Cassazione deve essere apprezzato, studiato, valutato assolutamente per sè. Si deve pronunciarsi con dire sì o no, indipendentemente da tutto il resto della procedura. In questo senso io trovo che con molto fondamento ieri l'onorevole Mancini diceva che, secondo lui, si sarebbe potuto opporre la questione pregiudiziale ai fautori delle terze istanze, poichè a questi bastava opporre la votazione dell'articolo 1°, nel quale è compreso il Codice di procedura. Siccome questo esclude il sistema delle terze istanze, sarebbe invero una mostruosità che nella medesima legge l'articolo 4° disdicesse ciò che il primo articolo ha stabilito.

Ma la questione pregiudiziale non sta più quando ammesso il sistema della Cassazione si tratta di scegliere tra la Cassazione unica e le più Cassazioni. Questo argomento, sebbene possa ancora dar luogo a studii profondi, io lo credo tuttavia già maturo abbastanza perchè possa fin d'oggi risolversi.

Ed entrando nella materia dirò che io voglio il sistema della Cassazione. Lo voglio, perchè voglio una istituzione che ponga un freno al pericolo dell'arbitrio e della corruzione del potere giudiziario, e il freno non posso trovarlo se non nel sistema della Cassazione.

Ed anche voi non durerete fatica a persuadervene se vi penetrerete dello spirito che deve animare quella istituzione, nonchè della parte che essa occupa nel sistema dei pubblici poteri e delle garanzie costituzionali.

Voi sapete, o signori, che due verità costituiscono la base fondamentale dell'amministrazione della giustizia: la prima è che per la buona amministrazione della giustizia, l'obbiettivo dev'essere diretto all'attuazione pratica del diritto; la seconda, che l'ideale di perfezione di un buon sistema giudiziario è quello che già da tempo antico c'insegnava Bacone, che il miglior giudice è quello che ha meno arbitrio, come la legge migliore è quella che ne lascia meno ai giudici.

Ora se noi prendiamo le mosse da questo punto di vista, è evidente che la necessità per una parte di lasciare al giudice una sfera sufficientemente lunga perchè lo scopo di giustizia sia sempre raggiunto, e dall'altra parte la necessità di porre un freno, di porsi in difesa contro i traviamenti del potere giudiziario, impongono alcune cautele.

La cautela massima consiste nella legge, e il giudice migliore, vi ho già detto, è quello che fa la giustizia secondo la legge.

Ma l'esperienza ha provato che le leggi anche le più perfette, anche le più studiate non possono mai prevedere tutti i casi, bisogna quindi che il legislatore il quale non può avere ragionevolmente la pretensione di aver preveduti tutti i casi, lasci ai giudici la facoltà di definire quelli che esso può non avere preveduti secondo le regole della ragione naturale. Ma la regola è la legge, e la ragione del giudice non è che il supplemento alla legge nel silenzio della legge. Bisogna però guardarsi bene che l'eccezione non diventi la regola, e che la regola non diventi l'eccezione.

Il giudice è portato naturalmente da una tendenza connaturale allo spirito umano a restringere la sfera della legge per fare una parte più larga alla equità.

Se voi lasciate l'esercizio delle funzioni del giudice senza alcun controllo per cui possa succedere il caso nel quale anche nella più perfetta buona fede il giudice si allontani dalla legge per seguire un'ombra di equità, voi avete tradito lo scopo primo pel quale la legge è stata fatta, o voi avrete tradita la giustizia, perchè non si può mai intendere una giustizia che sia contro la stessa legge.

Questi principii mi paiono di tutta evidenza ed in conseguenza di ciò viene naturalmente il concetto dell'istituzione della Cassazione, la quale in fondo non è altro che quel corpo il quale è destinato a vegliare costantemente alla difesa della legge e ricondurre alla legge il giudice che se n'è allontanato.

Ho anche accennato all'influenza che il sistema politico del paese recava in questa questione; ho detto che non bisogna trascurare di tener conto delle particolari esigenze del sistema parlamentare, il quale facendo una parte molto più larga alla potestà giudiziaria che non facciano i Governi che si reggono a forma assoluta ed aumentando quindi nella parte che è in istretta relazione col diritto pubblico e cogl'interessi più vitali dello Stato quest'intervento protettore del potere giudiziario, importa che d'altrettanto crescano le guarentigie della perfetta osservanza di quelle leggi che nulla hanno di naturale, ma che sono tutte positive. Se dunque vi sono dei motivi gravissimi in qualunque ordine di reggimento per ottenere e per guarentire la stretta osservanza delle leggi sempre ed in ogni caso, questo bisogno diventa più urgente in faccia alle leggi di diritto pubblico le quali regolano i diritti politici dei cittadini nei liberi reggimenti.

Ecco adunque come e perchè si è voluto creare questa particolare giurisdizione che appartiene all'ordine giudiziario, che è contenuta nell'ordine giudiziario, che è al vertice dell'ordine giudiziario, ma che non contando dei gradi di giurisdizione propriamente detta, in quanto sia chiamata ad impartire la giustizia, è invece chiamata a mantenere inviolato l'impero della legge, a richiamare alla osservanza, alla soggezione a questo impero tutti quelli che se ne sono allontanati.

È questo il motivo appunto per il quale si è anche stabilito che il giudice di Cassazione non possa mai ingerirsi nella cognizione del fatto, non possa mai pronunciare nel merito, infine sia, come è stato opportunissimamente qualificato, censore di giudizi e non giudice di cause.

Questo modo di vedere è d'altronde conforme anche a tutti i progressi dello spirito pubblico e a tutte le idee della civiltà moderna in ordine al bisogno supremo dell'amministrazione della giustizia.

Noi non siamo più ai tempi delle formole sacramentali, mancando le quali veniva meno l'azione e anche il diritto diventava sterile. Noi siamo in tempi, ne' quali l'antico principio della giurisprudenza francese che tutte le azioni sono di buona fede, principio formolato diversamente, in modo più o meno chiaro, in tutte le legislazioni moderne, ha preso un predominio generale nei paesi civili. Ogni diritto deve avere la sua soddisfazione; ogni diritto, sia che trovi, sia che non trovi la guarentigia di una legge scritta, deve potersi attuare.

Indipendentemente da ciò, voi avete bisogno di una pubblicità di giudizi, di certe forme solenni. Voi date una grande importanza alle discussioni orali, voi ne date una infinitamente minore alla istruttoria scritta che è pure un bisogno essenzialmente sentito nel sistema delle tre istanze, affinchè la causa sia portata innanzi a tutti i tre gradi di giurisdizione nello stato suo identico, perchè qualunque piccola differenza s'introducesse nello stato delle cause sotto la considerazione di un giudice di primo grado piuttostochè sotto la considerazione di un giudice di secondo grado, basta ad alterarla, e quindi non importa più quella specie di guarentigia che si voleva ottenere dalla pluralità delle opinioni della maggioranza, di fronte all'autorità della minoranza dei giudicanti. Tutte queste cose richiedono appuuto che non si perda mai di vista la tutela delle leggi, perchè quanto più voi allargate ed elevate la sfera nella quale il giudice esercita le sue funzioni, d'altrettanto dovete tenere fermo alle leggi che, come dice Bacone, sono le àncore della repubblica, e che devono arrestare il giudice nelle naturali inclinazioni dell'umano arbitrio.

La Corte di cassazione considerata quindi sotto questo aspetto, vedete che esercita un ufficio totalmente indipendente, distinto e diverso da quello che avrebbe dovuto fungere un tribunale di terza istanza. Si è detto che l'istituzione della Cassazione era nell'interesse delle leggi, e non nell'interesse delle parti.

Io credo che questa espressione contenga qualche cosa di vero, sebbene a rigore nella sua forma sia inesatta, poiche è positivo che anche l'interesse delle leggi applicato si risolve e genericamente e praticamente, di

caso in caso nell'interesse delle parti che hanno invocato il rimedio della Cassazione; ma è pur vero questo detto nel senso, che il giudice in Cassazione non si propone di esaminare l'interesse delle parti, non si propone di custodire altro interesse che quello della rigorosa osservanza delle leggi, senza preoccuparsi delle conseguenze che derivano poi dall'interpretazione che deve dare alle leggi; insomma egli è il giudice che non fa altro che dichiarare la legge; esso in tutti i casi, che vengano deferiti alla sua cognizione, non ha altro mandato che quello di dire: la legge qui dice così.

· Ora, ritornando ad un punto che ho già toccato mi sarà facile dimostrare la necessità della Cassazione nell'ordine costituzionale.

La necessità della Cassazione nell'ordine costituzionale deriva appunto da ciò che, ove il legislatore non dichiara la legge, è necessario che vi sia un corpo che supplisca a questo difetto della dichiarazione legislativa se non collo stesso effetto precisamente, poichè la dichiarazione del legislatore avrebbe carattere obbligatorio, almeno con un effetto che si approssimi a quello del legislatore.

Per questo motivo tutti i paesi liberi hanno riconosciuta la necessità di dovere nell'uno o nell'altro modo provvedere a questo bisogno; e nei paesi di più grande libertà questo potere giudiziario ha finito per trovare la sua ultima espressione nello stesso Parlamento, il quale, come nella libera Inghilterra, è anche potere giudiziario e giudice supremo in tutte le cause.

Questo sistema è vizioso, ed è molto più perfetto quello dell'istituzione della Cassazione, il quale scevera gl'interessi del legislatore da quelli del giudice. Imperocchè specialmente nel sistema elettivo potrebbe portare a conseguenze mostruose questa immistione delle funzioni di giudice con quelle di legislatore, anche sotto la forma puramente di dichiarazione della legge, per gli effetti della dichiarazione della legge attribuiti anche ai casi passati, semprechè non siano stati suppliti con transazioni o cose passate in giudicato. Quindi l'opportunità di costituire un magistrato che abbia un unico scopo, che sia quel magistrato di cui io parlava, che stia accanto al legislatore, che si possa imbevere dei suoi principii, che si possa penetrare delle sue massime, che possa essere compreso di tutto lo spirito che anima la legislazione, che possa essere il vero braccio del legislatore stesso. E questa non può essere che la Cassazione.

Ma forse che, avendo riguardo a questo interesse supremo della legge, si viene con ciò a perdere di vista l'interesse delle parti? Mai no! Se, come io ho già dichiarato, l'interesse delle parti non può andare oltre a volere una giustizia che sia in conformità della legge, è evidente che la protezione che la Corte di cassazione esercita sulla legge stessa, si risolve ancora in una protezione che essa non esercita meno sugli interessi legittimi delle parti contendenti.

La Cassazione quindi presenta dei notevoli vantaggi pratici i quali, posti a fronte anche del sistema delle

tre istanze, ritengo che vincano di gran lunga i beneficii e le garanzie che offre il sistema delle tre istanze.

Prima di tutto vi è un effetto pratico della Cassazione, che il mondo ha sempre riconosciuto esistere, e che io non so per qual motivo dall'onorevole relatore sia stato posto in quarto ordine, vale a dire quello di mantenere l'uniformità della giurisprudenza. Egli ha potuto dire con qualche ragione che l'uniformità della giurisprudenza era uno scopo che non si sarebbe mai potuto raggiungere: ma io credo che parlando in questo modo si confonda l'uniformità della giurisprudenza con quella certa costanza e fermezza dei principii legali, che sono nondimeno un buon freno apposto alla libidine d'interpretazioni, che potrebbero raggiungere i gradi più eminenti della stranezza.

In sostanza, quando si dice che l'ufficio della Cassazione tende a stabilire il mantenimento di una giurisprudenza uniforme, non si vuol dire che si rende immobile la giurisprudenza, ciò che non sarebbe nemmeno un bene per lo Stato e per il progresso della scienza giuridica, ma soltanto che si vuole preservare la società dall'anarchia giudiziaria.

È in questo senso che è una verità il dire che la Cassazione mantiene l'uniformità della giurisprudenza. E questa uniformità della giurisprudenza, anche in questo grado più limitato, voi non l'avrete mai certamente col sistema delle terze istanze, nemmeno con un giudice unico, perchè il giudice unico di suprema istanza, dovendo sempre mescolarsi nelle questioni di fatto e di diritto, come verrò a dimostrare, compromette essenzialmente il puro e rigoroso significato della legge.

E qui vengo a parlare d'un altro vantaggio più evidente e più pratico che presenta l'istituzione della Cassazione.

Signori, l'istituzione della Cassazione è la sola garanzia efficace che il legislatore possa prendere perchè siano osservate le forme che egli prescrive per l'amministrazione della giustizia. È inutile dissimularcelo, io credo che ques t'esperienza tutti gli uomini che hanno pratica del foro la devono aver fatta, tanto quelli che hanno esercitato il loro ministero sotto il sistema delle tre istanze, quanto quelli che l'hanno esercitato sotto il sistema delle due istanze col grado superiore della Cassazione: quando voi vi trovate davanti a giudici del merito, in generale essi sono abbastanza inclinati a far poco caso delle formalità, e questa è una tendenza naturale dello spirito umano; quando lo spirito umano è giunto a scoprire la verità, o quello che egli crede la verità, esso anela a manifestarla, esso è impaziente di qualunque freno, di qualunque impedimento che anche solamente tenda a ritardare quest'esplicazione del sentimento umano, egli quindi fa anche sacrifizio di tutte le forme che si oppongono a questa manifestazione.

Ora io non ho bisogno di ricordare a voi, o signori, che il rispetto delle forme è la più solida garanzia che l'amministrazione della giustizia possa avere. Io citerò l'opinione di Beniamino Constant, il quale ha detto che

vi è tanto d'imponente e di preciso nelle forme colle quali si devono compiere gli atti dell'amministrazione della giustizia, da rendere ai giudici il rispetto di sè stessi, da obbligarli a seguire un andamento regolare e calmo nell'adempimento del loro ministero. Egli ricordava come la legge Robespierre, la quale aveva finito per abolire tutte la prove, la garanzia della difesa, ed altre tali garanzie innanzi ai tribunali rivoluzionari, quella stessa legge non era che un omaggio ai principii di rispetto dovuti alle forme tutelari della giustizia, poichè egli diceva: se malgrado l'accuratezza colla quale si procedeva a scegliere uomini estranei ad ogni sentimento di scrupolo, si è trovato la necessità di svincolarli dall'obbligo del rispetto delle forme, questo vi prova appunto che le forme sono un mezzo potentissimo per obbligare gli uomini anche meno inclinati ai sentimenti della verità, e della giustizia, a rispettare questa stessa giustizia.

Ora, lo ripeto, invece è nella natura umana di disprezzarle, quando si possa, queste forme, e di disprezzarle, per spirito di impazienza, e per spirito di inerzia poichè naturalmente si domanda: a che altre indagini, quando la mia coscienza è formata, quando la mia convinzione è stabilita?

E non si pensa che se le indagini si facessero, forse la coscienza si cangierebbe, forse la convenzione diventerebbe diversa.

Io ho sentito molte volte a dirsi da alcuni, parlandosi delle formalità appunto della motivazione delle sentenze, tanto giustamente richiesta, che essi avevano assai spesso mutati i loro sentimenti, quando si erano trovati a dover redigere i motivi del giudicato. Sciogliete adunque dai vincoli di queste forme i giudici e voi avrete compromesso tutta la realtà, tutta la sostanza della giustizia.

Ebbene, io ve lo ripeto ancora una volta, se voi volete rispettate le forme, voi dovete avere un giudizio di Cassazione il quale possa far rispettare le forme.

A proposito di ciò io non negherò che in fatto le Cassazioni non sempre si sono attenute nei limiti della loro istituzione, ma invece di trarne un argomento contrario al mio assunto, io ne traggo un argomento in favore.

Tutto ciò che è stato chiamato travisamento del fatto, fatto supposto, per me è abuso, è tutto fuori dello spirito legittimo dell'incarico, del mandato che tiene la Cassazione. La Cassazione ha potuto così arrivare essa stessa a disprezzare le forme, a lasciare inosservate le violazioni di esse, ed a poco a poco, volendosi essa stessa mescolare nella cognizione del fatto, che era la cosa che la legge le interdiceva nel modo il più rigoroso, ha potuto, dico, arrivare a mettersi nella condizione stessa dei giudici ordinari, dei giudici che sono chiamati ad impartire la giustizia, non del giudice che deve giudicare i giudizi. Ecco, signori, appunto quali sono i motivi per cui io sono per la Cassazione. Io credo che questi motivi sono tali che debbono persuadere chiunque abbia concetto pratico di questa materia,

che questa istituzione è una ineluttabile necessità, quasi sempre, ma più specialmente in un sistema costituzionale.

Io non dico che nello stabilire questa Cassazione non si possano fare delle leggi molto migliori di quella che abbiamo quasi letteralmente copiata dalla legislazione francese. Io dico che una buona legge intorno a questa istituzione è tal cosa che merita lunghi studi; ma questa istituzione essendo il braccio, l'agente del potere legislativo, dovendo essere il vendicatore delle leggi, il custode del suo spirito, è assolutamente necessaria, massimamente in un regime costituzionale, ma deve essere sapientemente ordinata al raggiungimento di questo scopo.

Giustificato il mio concetto del grado supremo di giurisdizione, e la mia opinione favorevole all'istituto della Cassazione, voi vedete, signori, che ben poco mi resta a dire per provare ancora ulteriormente quei punti che aveva tentato pur di dimostrare la prima volta che ho parlato in questa discussione.

Dacchè noi siamo entrati nel sistema della Cassazione bisogna necessariamente entrare anche nel sistema della Cassazione unica, poichè diversamente tutti i difetti che io apponeva all'istituzione dei poteri giudiziari disparati e divisi rinascono necessariamente di fronte alla pluralità delle Cassazioni. E mi ha fatto piacere di sentire l'onorevole signor ministro, il quale, facendo eco a ciò che ha detto anche il relatore, asseriva che si poteva ormai considerare come una verità acquisita, che la Cassazione ci debba essere, e che questa deve essere una sola. Però il signor ministro ammettendo questo punto di partenza ha detto: « Siamo d'accordo nel principio, ma l'attuazione pratica di questo principio non può stare nelle attuali circostanze. » Noi crediamo che vi siano degli interessi immensamente rispettabili, delle esigenze le quali devono ottenere qualche riguardo dal legislatore.

Noi non possiamo immediatamente mutilare certi centri importanti dell'onoranza e del vantaggio che vengono loro a ridondare dall'istituto della Cassazione presso di loro sedute. Questi sono i motivi politici, i quali mi arrestano nel fare quest'unico ed ultimo passo nella via della unificazione legislativa (poichè per me non è che fare un ultimo passo su questa via il sistema di venire all'unica Cassazione per tutte le provincie del regno).

A parer mio, il signor ministro qui ha veramente dato corpo alle ombre. Io credo che il signor ministro ha apprezzato ad un grado sovranamente elevato delle difficoltà che non sono veramente difficoltà serie.

Io non istimo, per esempio, che la città di Napoli, la quale ha fatto tanti sacrifizi all'unità italiana e li ha fatti con tanta spontaneità, con tanta prontezza e generosità, una volta che fosse penetrata che il sacrifizio della sua Corte di cassazione è un altro sacrifizio necessario all'unità della gran patria italiana, non posso immaginarmi in nessun modo che Napoli mostrerebbe il minimo malcontento ad essere privata di questa sua Cassazione.

E questa giustizia che io faccio alla città di Napoli io devo farla egualmente alla città di Torino, perchè in fin dei conti, al postutto bisogna anche proporsi questo quesito: Che cosa credete voi che sia una Cassazione per una città?

Potrà essere un'occasione favorevole per un certo ceto di persone, ma non un benefizio per la città: tut-t'al più ne lusingherà l'orgoglio, ma non influirà mai davvero sul suo benessere, sulla sua prosperità civile e materiale.

Io posso addurre come esempio quello che accadde allorchè si volle trasportare a Milano la Cassazione sedente in Torino, cosa che suscitò qui un malcontento, che io non esito a dichiarare legittimo. Ebbene, a Milano la Cassazione fu ricevuta per lo meno con indifferenza, colla stessa indifferenza con cui oggi la si vede partire.

Io dico il vero, per quanto desiderassi di dare a Torino un segno dell'affezione fraterna della mia città, non avrei pensato mai che il trasporto della Cassazione a Torino potesse significare qualche cosa, avere un qualche valore reale.

D'altra parte avvertiamo: noi la Corte di cassazione non la facciamo nell'interesse di questa o di quella città, ma nell'interesse della giustizia, nell'interesse dello Stato.

Dunque venite qui, discutiamo in massima se è migliore il sistema della pluralità delle Cassazioni, o quello di una Cassazione sola, ma, per carità, prescindete dal ricorrere all'argomento della convenienza politica, per dar lustro a questa o a quella città: è un argomento troppo pericoloso.

D'altra parte, se questi motivi politici avessero un valore, evidentemente l'avranno in perpetuo; anzi, siccome è probabile che l'importanza di quelle città vada aumentando, crescerà in proporzione anche il valore di quell'argomento, sarà per conseguenza sempre maggiore l'ostacolo che incontrerà nell'avvenire il definitivo assetto giudiziario.

Il fatto è che io lo considero un ostacolo più immaginario che altro; anzi dirò ingiusto, perchè mentre rigettiamo duramente la modesta domanda dei comuni che dicono: lasciateci il nostro giudice di mandamento, il quale risponde veramente ad un comodo pratico, perchè sono veramente le parti che vi vengono a difendere le loro ragioni e i loro diritti; invece poi abbiamo da credere opportuno di fare getto di considerazioni ben altrimenti importanti a favore di particolari città, unicamente per mantenervi una sede di Cassazione?

Io non solo dico che queste difficoltà, se voi le lascierete, cresceranno in avvenire, ma dico che vi è ancora una circostanza che reclama, che quello che si ha a fare, si faccia subito, perchè si concepisce facilmente che deve costar meno pena ad alcuno di perdere quello che non ha, che di perdere quello che ha e quello a cui ha acquistato affezione o si è legato per qualche vincolo, quanto meno accresciuto, d'interesse qualunque. Ma vi è un altro motivo che mi consiglia ad insistere energicamente nel mio avviso; quest'altro motivo è precisamente l'unificazione legislativa che noi stiamo per fare.

Se mai vi fu tempo opportuno per mettere con opportunità la falce a queste istituzioni disperse e superstiti che io voglio abolire, egli è precisamente questo, quando cioè noi andiamo ad inondare l'Italia delle nuove leggi che vi è piaciuto di approvare. Altrimenti che cosa avverrà? Avverrà che le antiche magistrature locali, nelle singole regioni che voi avrete naturalmente ricostituite, piegheranno, ed al bisogno torceranno le nuove leggi al senso meno discosto dalle leggi antiche, e poichè con un poco di sforzo tutte le leggi possono dire quello che si pretende da loro, così ne avverrà che invece di prevalere il senso legittimo delle nuove leggi, non finirà a prevalere che il sentimento delle tradizioni locali e dei pregiudizi del passato.

Dunque, se vi è mai stato tempo in cui sotto tutti i riguardi si può fare questo compimento tanto necessario, pratico e vero della unificazione nazionale, egli è precisamente oggi, egli è precisamente in questo momento.

Vi dirò poi un'altra cosa che mi sembra degna di considerazione, e la dico specialmente all'indirizzo dei fautori delle terze istanze, i quali sembrano lusingarsi che in questa maniera potranno arrivare allo scopo di avere qualche tribunale di terza istanza in onore degli alti campanili; ora io vi dico che con questo sistema noi andremo a fondare un regionalismo giudiziario in piena contraddizione con tutto lo spirito, con tutto il pensiero che ha presieduto a tutta questa Legislatura, cui io mi onorerò sempre di avere appartenuto; Legislatura che passerà col carattere di essere stata perfettamente e rigorosamente unitaria. E se noi abbiamo combattuto per vincere ogni avanzo di regionalismo nelle leggi amministrative, se la nostra costanza ha potuto riuscire in quest'opera, ora vorreste voi stabilire un intero sistema di regionalismo giudiziario?

Sono stanco, se volete ch'io ve lo dica schiettamente, di sentire a parlare della magistratura napoletana, della magistratura toscana, della magistratura piemontese; voglio che ci sia una magistratura italiana. Sta bene che si dica che colla promiscuità del personale si potranno contemperare gli elementi diversi, e col sussidio massimamente dell'unità delle leggi, arrivare a fondere in uno tutta la magistratura. Ma, sorpassando ai gravi incomodi dei traslocamenti, tanto più gravi quanto meno giustificati da una necessità cui si potrebbe diversamente e più razionalmente supplire, siate certi che un tale risultato non otterrete mai, perchè obbligando i giudici ad appoggiare le loro opinioni a quel sistema che avrà ottenuto la prevalenza secondo le diverse località nelle quali essi potranno per avventura essere chiamati ad esercitare il loro ministero, voi potrete ottenere il sacrificio delle loro opinioni, ma non otterrete mai l'armonia della giustizia.

Vi prego adunque calorosamente a non lasciarvi

sfuggire quest'occasione; se non potete fin d'oggi far sì che si abbia una sola Corte di cassazione, esprimete almeno un voto che coroni degnamente, coerentemente la vita di questa Legislatura, esprimete il voto che a questi risultati si venga, e si venga il più prontamente possibile. (Benissimo!)

TECCHIO. Ho chiesto facoltà di parlare perchè mi sono sentito non poco meravigliato quando alcuni oratori vennero proponendo di surrogare al sistema della Corte di cassazione il sistema della terza istanza, quasichè fosse cosa assai facile lo innestare il sistema della terza istanza in un Codice il quale è formato per un sistema al tutto diverso che è appunto il sistema di due sole istanze e della Corte di cassazione.

Il sistema della terza istanza, alla quale si porta la causa quando son discordi tra loro le sentenze dei due primi gradi di giurisdizione, si fonda (a torto o a ragione, non è di questo momento il discutere) sul primo principio così detto della doppia conforme, del quale hanno ieri parlato e l'onorevole relatore e l'onorevole guardasigilli.

Ma questo principio, perchè sia vero, ha di necessità che il Codice di procedura civile stabilisca, come è stabilito nella legislazione straniera che ha vigore in Lombardia, che le cause debbano venire all'appello, e quinci, se occorre, al terzo grado, in quel medesimo stato nel quale si sono trovate davanti i primi giudici, senza che sia permesso di produrre un documento nuovo, di offrire una prova nuova, di allegare una circostanza nuova. Il regolamento del processo civile vigente in Lombardia pronuncia infatti il formale divieto di allegare in grado d'appello alcuna circostanza, di addurre alcun documento od altra prova che non sia stata già dedotta e prodotta nel primo grado di istanza.

Quando si ammetta codesta disposizione è possibile di avere due giudizi conformi, salve nondimeno le anomalie cui fra breve debbo accennare.

Ma quando invece, come pel nostro Codice di procedura attuale, è lecito d'intromettere nel giudizio di appello nuove circostanze e nuove prove, e persino è lecito di proporre nuove domande, in quanto abbiano il carattere di eccezione alla domanda principale; torna evidente che la causa nel secondo grado può essere, ed è le più volte, diversa dalla causa che stava davanti ai primi giudici. E quindi, se pur avrete una sentenza d'appello che confermi la declaratoria, la dispositiva della sentenza di prima istanza, non potrete dire che avete due giudizi conformi sulla stessa materia o nella stessa causa.

Del resto il sistema delle due istanze e del ricorso alla terza, in caso di diversità fra le due prime, è un sistema non sempre assolutamente vero; imperocchè, secondo quel sistema, può accadere che vi abbiano due sentenze conformi nell'apparenza, le quali non solamente non sieno conformi, ma sieno l'una all'altra contrarie nella sostanza, ossia nella ragione da cui procedono.

Ne adduco un solo esempio facilissimo ad essere apprezzato anche dagli uomini non pratici di codeste faccende.

Supponete che l'attore proponga una petizione di eredità ex testamento; e supponete che il convenuto opponga due eccezioni: in primo luogo l'incapacità dell'attore a succedere, in secondo luogo ed in via subordinata, la nullità del testamento per difetto di qualche forma essenziale.

Il tribunale di prima istanza ritiene che regga la prima eccezione, che cioè il convenuto sia incapace di succedere, e per questo titolo, senza discendere all'esame della forma del testamento, rigetta la petizione. L'attore ricorre al secondo grado di giurisdizione, alla Corte d'appello.

Questa Corte ritiene che il convenuto sia capace di succedere, ma, entrata nell'esame delle forme del testamento, le reputa difettive e infetto il testamento di nullità. E perciò nella dispositiva conferma la sentenza del tribunale che ha rigettata la petizione.

Secondo il sistema delle due istanze, almeno quale ha vigore nelle provincie lombarde, i motivi non fanno mai parte intrinseca della sentenza, nè debbono essere notificati o intimati insieme colla sentenza. I litiganti hanno diritto di chiedere copia dei motivi della prima sentenza, ed hanno eziandio diritto di chiedere copia dei motivi della seconda se questa nel dispositivo fu diversa dalla prima. Ma se la seconda fu nel dispositivo eguale alla prima, come il sarebbe nel caso testè indicato, le parti non hanno neanco diritto di vedere i motivi della seconda. Il ricorso alla terza istanza, posta la detta conformità delle due sentenze nel dispositivo, è inammissibile. Eppure nel caso che abbiamo recato in esempio, si ebbero bensì due sentenze conformi nella apparenza, ma propriamente e sostanzialmente si ebbero due sentenze discordi e contrarie sopra la questione dell'incapacità dell'erede scritto, e si ebbe una sola sentenza (quella d'appello) sopra la questione della nullità del testamento per vizio di forme.

Vedete adunque, o signori, come io abbia ragione a pregare che coloro i quali saranno chiamati a sciogliere il dubbio della preferenza da darsi piuttosto al sistema della terza istanza che a quello della Corte di cassazione, vogliamo bene esaminare quali gravi e radicali riforme si dovrebbero introdurre nel Codice di procedura civile qualora i suffragi avessero ad essere favorevoli al primo dei due sistemi.

Nè posso a meno di avvertire che ove si ammettesse il sistema vigente in Lombardia, cioè che nel secondo grado d'istanza non si possa addurre o provare niente di ciò che non fu già addotto o provato davanti i primi giudici, bisognerebbe anche pensare un poco alle parti sicchè non vengano esposte al pericolo di essere grandemente e irreparabilmente pregiudicate.

Capisco che il regolamento del processo civile in Lombardia abbia potuto ricisamente vietare ogni novità di circostanze o di prove nello stadio di appello, perchè la legislazione vigente in Lombardia provve-

deva a che tutte le città o i comuni dove ha sede un tribunale di prima istanza, od anche solo un pretore, avessero un discreto numero di avvocati dai quali le parti potessero essere degnamente assistite nella proposizione delle azioni e delle eccezioni.

Non era in Lombardia, com'è in queste antiche provincie, libera la professione dell'avvocato.

In queste antiche provincie la professione di avvocato può essere senz'altro e dovunque esercitata dinanzi i giudici di mandamento e i tribunali di prima cognizione da chiunque abbia ottenuta la laurea, e compito, più o meno esattamente, un anno di pratica.

In Lombardia, oltre alla laurea e tre anni di pratica, occorre che il candidato sostenga un esame dinanzi la Corte d'appello, occorre che in seguito a quell'esame egli ottenga dalla Corte d'appello il decreto d'idoneità; occorre poi che il candidato prolunghi la sua pratica, Dio sa per quanti anni, finchè si renda vacante una piazza nella quale ei possa essere insediato; e quando il posto è aperto, e viene a lui conceduto, egli è obbligato a fermare colà la sua residenza. Onde le parti, i clienti, sanno che presso ogni pretura, presso ogni tribunale vi hanno avvocati idonei, pronti ad assumere il patrocinio delle cause, e responsabili non solo in faccia alla propria coscienza ed alle leggi civili, ma eziandio in faccia al potere censorio dei tribunali che possono sospenderli, che possono assoggettarli a multa, che possono eziandio provocare la loro destituzione. Ed in somma le parti hanno dalla stessa legge la guarentigia di poter essere regolarmente e utilmente rappresentate innanzi all'autorità giudiziaria locale.

Ma invece se il sistema della terza istanza, e il divieto assoluto di qualunque innovazione od aggiunta nel secondo e nel terzo grado d'istanza, venisse introdotto in queste ed altre provincie, e nello stato attuale della legislazione circa l'esercizio libero e la residenza libera degli avvocati, non metteremmo forse le parti al rischio, quasi alla necessità di affidarsi alle mani di qualche inesperto, massime nei comuni nei quali non vi sono tribunali, ma solo giudici di mandamento? O forse crederemo che in tutti i comuni foresi v'abbiano avvocati i quali sappiano sin dal primo momento, sin dai primi atti del giudizio prevedere e provvedere tutto ciò che fa di mestieri alla piena e perfetta istruzione della causa, e così da non dover temere le conseguenze fatali, e non più rimediabili, del divieto del quale ho parlato?

In queste provincie, e in tutte le altre nelle quali è in vigore un Codice di procedura civile che somiglia al nostro Codice attuale, ed a quello di Francia, non vi è, per così dire, errore o negligenza di avvocato o di procuratore nel primo grado, che non possa essere emendato o riparato nel secondo grado di giurisdizione, la mercè di nuove deduzioni, di nuove prove. Chè anzi, colla clausola si mandano a maturare gl'incumbenti, i magistrati possono sopperire alle imperfezioni nelle quali circa l'istruzione della causa gli avvocati o i procuratori incorressero eziandio nel giudizio d'appello.

Adunque, prima d'introdurre il sistema della terza

istanza, ossia il principio della doppia conforme, al quale suole andare congiunto il divieto di nulla immutare e nulla aggiungere nel secondo giudizio, è d'uopo, o signori, pensarci assai.

Anche il sistema della terza istanza ha le sue parti buone; ma sarebbe improvvido il partito di imporlo e intrometterlo, così di improvviso e senza studi e cautele, in un Codice di procedura civile che non è fatto per codesto sistema.

Quanto poi all'altro sistema, che è quello della Corte di cassazione, credo che in massima non sia possibile dissentire dall'idea dell'onorevole Mosca, che cioè se in tale sistema vogliamo persistere, dobbiamo giungere alla instituzione della Corte di cassazione unica. La ragione d'essere della Corte di cassazione consiste appunto nella sua unità. La pluralità delle Corti di cassazione non può riuscire alla uniformità della giurisprudenza, che è il vero scopo a cui mira il sistema.

Nondimeno, anche riguardo alla Corte di cassazione, per ciò che spetta al regno d'Italia, è d'uopo di qualche considerazione prima di stabilirla unica in senso assoluto.

Certo le Corti di cassazione, come gli altri tribunali, sono instituiti per l'interesse della retta amministrazione della giustizia e non senza riguardi al comodo piuttosto delle parti, che al lustro delle città.

In Parigi esiste da lunghi anni la Corte di Cassazione unica per tutta la Francia: ma in Parigi esiste altresì un corpo di eminenti avvocati, i quali sono addetti esclusivamente al patrocinio dei ricorrenti innanzi alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato, e dedicano a tale ufficio tutte le loro cure, senza poter mai vestir toga dinanzi ad altri tribunali o ad altre Corti. Quindi tutti i cittadini dell'impero francese, in qualunque paese essi sieno, possono agevolmente spedire le loro procure, i loro atti, a taluno di quegli avvocati, con piena fiducia che le cause loro in sede di Cassazione saranno com'è debito, sostenute.

Bisogna confessare che per la configurazione geografica dell' Italia, ed attesa la grande importanza di molte delle sue città, non è facile che tutti i più insigni avvocati, quelli che a Napoli si chiamano avvocati principi, si sentano senz'altro disposti ad abbandonare le antiche loro residenze, e le loro clientele, per tramutarsi nella città nella quale venisse a stanziare l'unica Corte di cassazione, e quivi attendere alle sole cause che innanzi ad essa Corte siano per essere discusse. E così che ne avverrà? Ne avverrà che le parti, non essendo sicure che v'abbiano in quell'unica città tali avvocati che si dedichino esclusivamente al patrocinio innanzi la Corte suprema, e che abbiano per sè medesime la presunzione di essere i migliori in codesta materia, saran costrette ad inviare i soliti avvocati a sostenere nella detta Corte le loro ragioni: il che di quanto incomodo e di quanto dispendio debba riescire alle parti, niuno è che non vegga.

Ciò notando, non intendo per nulla di oppormi alla istituzione della Corte di cassazione unica, ma anzi (lo

ripeto) l'unità è la condizione essenziale del sistema della Corte di cassazione: intendo solo avvertire che anche per inaugurare l'unica Corte di cassazione, è d'uopo studiare dapprima le disposizioni che, senza disdire al sistema, giovino alla necessità della giustizia, col minor possibile disagio de' contendenti.

E qui porrei fine alle brevi mie osservazioni; ma siccome ieri l'onorevole Mancini mi ha diretto una specie d'interpellazione, affinchè io esprima la mia opinione in quanto ai vizi da lui rilevati nell'andamento degli affari presso la classe penale della Corte di cassazione di Milano, mi sbrigherò di codesto incidente con pochi cenni.

Della classe penale della Corte di cassazione in Milano io non mi accingo a censurare le sentenze.

Ha sentito la Camera che alcuni giorni or sono, avendo io dovuto annunciare parecchie flagranti contraddizioni tra le sentenze della classe penale della Corte di Milano, e le sentenze della classe penale della Corte di Napoli, ho dichiarato anche allora, che mi asteneva di affermare l'avviso mio intorno alla bontà piuttosto delle une che delle altre.

Ciò non dico perchè io mi creda che possa esser interdetto alla tribuna; come non è interdetto alla stampa di esercitare un sindacato sopra le sentenze dei magistrati, per provocare o dal guardasigilli o dal potere legislativo le riforme che per avventura occorressero.

O forse che il presidente Troplong nelle sue opere non ha criticato egli stesso, e soventi volte con molta severità quelle sentenze della Corte di cassazione francese che a lui non sembravano conformi alla legge, ai principii dai quali la legge è ispirata?

O forse i commenti dei signori Chauveau ed Hélie che vanno per le mani di tutti i legulei del foro criminale, non pongono a confronto tali e tali altre sentenze della detta Corte di cassazione, non accusano certe sentenze più recenti come discordanti ai sani principii già cresimati da sentenze anteriori, ed eziandio quando la giurisprudenza della suprema Corte è costante, non la combattono, o vuoi colla lettera e colla ragione della legge, o vuoi coll'autorità di altri dottori?

E se codesto è lecito ai privati scrittori, come non sarà lecito ai rappresentanti della nazione nelle aule del Parlamento, massime allora che, discutendosi dell'uno o dell'altro sistema, è indispensabile lo scrutare se certi difetti, anzichè essere inerenti al sistema, derivino da cause estrinseche a quello? (Segni di assenso)

Ad ogni modo, se io stimo bene di astenermi dal censurare sentenze profferite in casi determinati, nei quali esse hanno ormai acquistato autorità irrevocabile, non posso astenermi dal dire, con coscienza abbastanza informata, che nella Corte di cassazione di Milano si sentono due correnti o meglio due tendenze diverse.

La classe civile della Corte di cassazione di Milano ha iscritte sulla sua porta le parole: « Questa classe è tutrice della legge. » La classe penale della Corte di cassazione di Milano pare invece che abbia inscritto sulla sua porta le altre parole: « Questa classe è tutrice delle sentenze. »

Sì, o signori, tanto il Pubblico Ministero, quanto i giudici della classe civile di quella Corte di cassazione, hanno per intento di mantenere intatta la legge. Alla legge guardano; e secondo che reputano osservata o violata la legge dalle sentenze che son denunciate, respingono o ammettono le domande de' ricorrenti.

Nella classe penale all'incontro, tanto il Pubblico Ministero, quanto i giudici (se dobbiamo argomentare alle conclusioni dell'uno, dai motivi che scrivono gli altri), sembra proprio che stimino di aver la missione di mantenere intatte le sentenze, contro le quali è portato il ricorso.

Quale ella sia la inspirazione da cui sono guidati i responsi della classe penale, non so, nè cerco.

Altri la chiama antipatia alle riforme stanziate nel Codice penale del 1859, e specialmente alla instituzione dei giurati, ed ai freni nostri al potere discrezionale de' presidenti delle Corti d'assisie: altri la pensa altrimenti.

Io non voglio indagar le cagioni: io guardo al fatto: il fatto è che la classe penale della Corte di cassazione di Milano ha una si larga indulgenza verso le violazioni delle forme processuali (per quantunque la legge le ordini sotto pena di nullità) che quasi sempre essa giudica o che le forme si debbano presumere osservate eziandio quando manca onninamente la prova di tale osservanza, o che le nullità si debbono presumere sanate eziandio quando per ragioni d'ordine pubblico esse sono insanabili.

Non intendo che il guardasigilli debba stare a coteste mie dichiarazioni: ma credo che ove egli volesse mettersi dinanzi agli occhi, anche pigliandole a caso, alquante sentenze della classe penale della Corte di casazione di Milano, ei si convincerebbe agevolmente che io non vado errato allorachè annuncio che quella Corte, piuttostochè la tutrice della legge, è la tutrice delle sentenze. (Rravo!)

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. L'onorevole deputato Tecchio ha chiuso il suo discorso rincalzando le stesse censure che ieri risuonarono anche in quest'aula.

Non dirò altro se non che non trovo ragione di scostarmi dalle dichiarazioni che ieri ebbi l'onore di fare, ed io le mantengo fermissimamente a tutela della indipendenza del potere giudiziario. Sento solo il debito di ben chiarire una teorica di diritto costituzionale, la quale per verità non potrebbe, a parer mio, così di leggeri ammettersi.

Io veggo, non senza meraviglia, come l'onorevole Tecchio vorrebbe far accettare questa teoria, cioè che sia lecito al Parlamento erigersi a censore degli atti della magistratura, ed a sostener questa tesi egli toglie argomento dal sindacato che non è ricusato certo dalla stampa. Ma Dio buono, a me pare incomprensi-

bile questo modo di argomentare dal paragone della libera stampa. Questo quarto potere, come la stampa è detta in Inghilterra, si trova in condizioni affatto diverse dal controllo parlamentare. Non si può al certo declinare il sindacato del Parlamento quando si esercita sugli atti del potere esecutivo, ma io credo non si potrebbe senza pericolo estendere eziandio sugli atti del potere giudiziario, perchè questa teorica ammessa, l'indipendenza del potere giudiziario ne rimarrebbe profondamente ferita.

In conseguenza io mi permetto di insistere ancora nella dichiarazione ieri fatta, che cioè inepportunamente si sia suscitata questa questione e che assolutamente la questione, come l'ha posta l'onorevole Tecchio, non possa meritare l'attenzione della Camera.

TECCHIO. Domando la parola per una dichiarazione. PRESIDENTE. Parli.

TECCHIO. Ho dichiarato e dichiaro, e la Camera mi è testimone, che io non volli censurare e non ho censurato veruna sentenza in concreto. Ho parlato soltanto di tendenze, dalle quali parmi si possa reputare animata la classe penale. E guai alle libertà del Parlamento se qui non fosse lecito di parlare delle tendenze delle varie Corti, dei vari tribunali e dei vari Corpi costituiti! (Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

BOGGIO. Faccio promessa alla Camera di essere brevissimo, e la faccio colla ferma convinzione di meritare dopo che mi si dica che ho mantenuto la promessa. (Si ride)

Non intendo rientrare in una discussione alla quale ho già ieri preso parte abbastanza vasta; intendo solamente prendere atto dello stato nel quale oramai si trova la questione che ci occupa.

Ieri l'onorevole guardasigilli, facendo sua un'obbiezione già mossa dall'onorevole relatore, disse recargli grandissima maraviglia che, col proporre la terza istanza, io venissi a introdurre una questione nuova.

Permetta l'onorevole ministro che io mi maravigli della sua maraviglia, inquantochè mi riesce strano che egli rinneghi e dimentichi così facilmente i propri parti.

La questione della terza istanza chi l'ha introdotta in Parlamento?

L'introdusse il ministro, proponendo di sopprimerla là dove esiste.

Non so dunque capire come e l'onorevole Pisanelli, e l'onorevole Vacca, e l'onorevole Mosca, e non so chi altri, potessero venirmi a dire la questione essere gravissima, non doversi risolvere all'improvviso.

Questione improvvisa questa?

Se si tratta di sopprimere la terza istanza non è questione improvvisa; se invece si tratta di invitare il Governo a studiare la questione onde poi presentare un progetto che attui le terze istanze, allora vi dorrete come di cosa imprevedibile ed imprevista? (Risa di assenso)

Si farà violenza alla convinzione, alla coscienza dei deputati, dicendo loro: conservate, ampliate la terza istanza; e sarà invece naturalissima cosa il dir loro: sopprimetela? È questo, per verità, un modo di ragionare che supera i limiti del mio intendimento; perciò mi limito a constatarlo, rinunzio a capirlo.

E sopratutto rinuncio a capire come mai il signor guardasigilli possa dire che cotesta questione gli riesce nuova. Egli ha pur dovuto studiarla, giacchè ha proposto un articolo di legge su questo argomento.

Del resto la questione che a lui pare tanto superiore all'intelligenza dei membri della Camera da riescire per noi inintelligibile, mi sembra invece che sia molto semplice e chiara. Essa ormai si trova ridotta in questi limiti.

È meglio avere una Corte suprema che giudichi solamente sul diritto, o è meglio avere più Corti che giudichino sul diritto e sul fatto?

Io più non addurrò ragioni per l'uno o per l'altro dei due sistemi; mi basta di constatare che la questione, che pare tanto ardua al guardasigilli, si riduce a quelle modeste proporzioni, anzi a proporzioni ancora più modeste di quelle stesse che or ora io vi accennava, poichè udiste come il relatore della Commissione abbia ieri finito per dichiarare che se si vuole mantenere la Cassazione anche in Firenze, la Commissione non si oppone.

E l'onorevole guardasigilli vi ha pur esso fatto un discorso, nella prima parte del quale vi diceva di sopprimere la Corte di cassazione di Firenze, ma poi lo conchiudeva col dirvi: fate come volete, che io non muoverò questione di portafoglio per questo.

E così, per effetto dell'acquiescenza del signor ministro e della Commissione, noi ci troviamo in questo stato di cose che, se accettiamo il sistema delle Cassazioni, avremo quattro Corti supreme.

Imperocchè, io ve lo domando, se piaccia alla Camera dare alla Cassazione la preferenza sulla terza istanza, quale fra noi sarà che osi dare il voto contro la Corte di cassazione di Firenze, dopo che il signor ministro desistette dal domandarci la sua abolizione?

Prima il signor ministro ci diceva: abbiate pietà delle finanze, per amore di economia sopprimete quella Corte di cassazione. A molti poteva quell'argomento fare violenza; ma ora il sopprimere la Corte di cassazione di Firenze sarebbe proprio un divertirsi a togliere a quella città la magistratura che ora possiede, senza nessun motivo serio di ciò fare; sarebbe uno sfregio gratuito a Firenze. (Bene! a destra)

Se si abolissero contemporaneamente le altre Corti di cassazione, se si accogliesse la proposta Crispi e si proclamasse il principio della Cassazione unica, il nostro procedere sarebbe logico; ma abolire la Corte di Firenze, mentre ne lasciamo tre altre, sarebbe più che altro, lo ripeto, uno sfregio immeritato a quella città.

Intanto, dacchè si è ammesso il principio della plu-

ralità delle Cassazioni e se ne conservano quattro, anche la questione della terza istanza ha molto proceduto, perchè si è molto semplificata.

Non è più neppure questione di sapere se dobbiamo avere una sola magistratura suprema; sappiamo già che ne avremo quattro.

Bensì invece tutto si riduce ormai a sapere se sia meglio di avere quattro magistrature che decidano e sul diritto e sul fatto; o se sia meglio di avere queste quattro magistrature che pronuncino esclusivamente sul diritto.

Lo sviluppo che ieri ed oggi ebbe la discussione mi dispensa dall'addurre argomenti in favore dell'opinione che sostengo; mi basta l'avere constatato come sia un equivoco tutta quella parte del ragionamento del signor ministro, del relatore della Commissione, ed anche dell'onorevole Mosca, la quale si fonda sul supposto che se noi accettiamo il sistema della Commissione, ci avviamo ad avere una Cassazione suprema unica.

Questo non è vero.

Accettato il sistema della Commissione, non avrete per ciò la magistratura suprema unica. Ma poichè dobbiamo mantenerne quattro, non è meglio che queste quattro Corti giudichino a un tempo sul fatto, e sul diritto?

Ieri ed oggi si è detto dal signor ministro di grazia e giustizia non che dagli onorevoli Mosca e Pisanelli che il sistema della terza istanza sconvolgerebbe tutta la legge che stiamo votando, e contraddirebbe all'articolo primo di essa, col quale abbiamo approvati i Codici di procedura civile e di procedura penale che s'informano al principio della Cassazione e non al principio della terza istanza.

Ma come mai questi onorevoli oratori hanno dimenticato che dopo votato un articolo primo, abbiamo votato un articolo secondo? Come hanno dimenticato che in quest'articolo secondo abbiamo detto al Governo di modificare la legislazione?

Come hanno dimenticato che in questo recinto molti, fra i quali, se mal non mi appongo, fu ben anche l'onorevole Pisanelli, hanno dichiarato che il Codice di procedura civile ed il Codice di procedura penale sono due corpi di leggi sui quali il ministro dovrà portare maggiormente la sua attenzione, sono quelli che, prima di promulgare, egli dovrà modificare più profondamente?

Sia pur vero che quando si accetti il sistema della terza istanza, dovranno farsi modificazioni ai Codici, ma è vero eziandio che la Camera votando l'articolo primo, non intese punto di sancire i due Codici di procedura quali stanno negli allegati; ma sì allo incontro volle che prima di promulgarli il Governo recasse in essi mutamenti radicali.

L'onorevole Mosca si è oggi di nuovo occupato d'una quistione sulla quale si sono con molta compiacenza fermati ieri l'onorevole Pisanelli e l'onorevole guardasigilli. Non sembrò vero al signor ministro ed al signor relatore d'avermi colto in fallo, e voi li udiste come ieri dicessero a perfetta vicenda: « vedete, il deputato

Boggio pretende che ci siano qui quattro sistemi a fronte, e non è vero; i quattro sistemi non sono che due! »

Oggi l'onorevole Mosca ha loro detto: sbagliaste anche voi, non ce ne sono due sistemi, non ce n'è che uno (*llarità*), perchè quello della terza istanza non è un sistema da mettere a fronte di quello della Cassazione.

Io non intendo punto sostenere che veramente fossero quattro i sistemi: solamente io ho creduto ieri, e credo ancora oggi che ci troviamo a fronte di quattro proposte diverse: Cassazione unica, Cassazione multipla, Corte di terza istanza, e lasciare le cose come sono.

Gettate l'occhio sugli ordini del giorno e sugli emendamenti distribuiti ieri e stamattina, e troverete questi quattro ordini di proposte.

Ma siccome in filologia io mi dichiaro molto più ignorante di qualunque altro, io cedo la palma all'onorevole guardasigilli e all'onorevole Pisanelli, e credo con loro che ho detto male quando ho detto quattro sistemi. Forse io doveva dire quattro proposte diverse.

Solamente li pregherò di mettersi d'accordo coll'onorevole Mosca secondo il quale tre sopra quelle quattro proposte non meritano di essere considerate come un sistema.

All'onorevole Mosca, il quale mi dice a questo riguardo che nella sfera logica il sistema della terza istanza non corrisponde al sistema della Cassazione, e che perciò a torto si dice che questi siano due sistemi a fronte l'uno dell'altro, perchè la terza istanza rappresenta un terzo grado d'istanza, mentre la Cassazione non rappresenta neppure un primo grado d'istanza, mi contenterò di rispondere che io non credo qui di essere all'Accademia della Crusca, ma credo invece di essere in un recinto legislativo.

Le leggi che si propongono alla Camera io le considero al punto di vista pratico, secondo, cioè, i risultati che mi debbono dare. E quando ho un'istituzione che mi dà certi risultati, e ne ho un'altra che mi dà risultati diversi, io ne conchiudo che questi sono sistemi diversi; perchè non sono mai riuscito a capire, e non capirò mai che debbano essese cause identiche quelle che producono effetti per loro natura affatto diversi e contrari.

Veniamo dunque ai risultati:

I risultati, ci dicevano l'onorevole Vacca e l'onorevole Pisanelli, i risultati della Cassazione unica saranno questi, che per essa voi avrete assicurata l'indipendenza della magistratura.

In verità io mi ero sempre formato un altro concetto della indipendenza della magistratura.

Ho sempre creduto ch'essa consistesse nell'inamovibilità dei giudici; ho sempre creduto che allora si possano dire liberi e indipendenti nell'esercizio del loro ministero quando per la guarenzia dell'inamovibilità siano assicurati contro gli arbitrii del potere.

Ma non comprenderò mai che giudici inamovibili cessino di essere indipendenti se si chiamano giudici di terza istanza invece di chiamarsi giudici di Cassazione; cessino di essere indipendenti il giorno in cui invece di statuire sul solo diritto statuiscano anche sul fatto!

Questa è tale una teoria che non mi è entrata, che non mi entra ancora e che mai mi entrerà in mente; epperò la porrò nel novero di quelle sublimi teoriche che sono al disopra del livello della mia intelligenza, e che ammiro come la scienza arcana, ma che non capisco. (Si ride)

L'onorevole Mosca vi diceva che la Cassazione unica pone un freno efficace agli arbitrii degli altri magistrati.

Intanto però egli faceva una onesta confessione; egli ammetteva che eziandio con la Cassazione unica non si ottiene l'uniformità della giurisprudenza, quella tale uniformità sulla quale non poco assegno faceva il guardasigilli.

Ora l'onorevole Mosca ce l'abbandona; però egli soggiunge che si eviterà, se non altro, l'anarchia giudiziaria.

Ebbene l'onorevole Mosca ed io abbiamo un modo diverso d'intendere sia l'efficacia del sindicato sulla magistratura, sia il modo di esercitarlo, sia infine l'indole degli uffici della magistratura medesima.

L'onorevole Mosca ha paura della libertà nell'ordine giudiziario; io invece (che cosa volete?) mi sono avvezzo da molti anni a credere che la libertà, come è buona nell'ordine politico, come è buona nell'ordine amministrativo, come è buona nell'ordine economico, nei commerci, nelle industrie, come è buona nell'insegnamento, così deve pur essere buona nell'amministrazione della giustizia.

Dalla quale premessa ho conchiuso che l'avere tre, quattro o cinque Corti autonome, indipendenti l'una dall'altra, le quali si fanno mutuamente equilibrio, mi darà quel risultato medesimo che mi dà la concorrenza in tutti gli altri rami dell'umana attività.

Nello stesso modo col quale io vedo che un professore uffiziale a fianco al quale non esista la libertà di insegnamento volentieri si addormenta sulla cattedra, così io ho sempre pensato che magistrati i quali sfuggono ad ogni sindicato, ad ogni confronto, facilmente fanno come il professore, dormono sui loro seggioloni.

Invece io penso che se avremo nel regno tre, quattro o cinque Corti di terza istanza, tre, quattro o cinque Corti supreme si sindacheranno a vicenda.

Vale a dire, quando succeda che una di queste Corti commetta un errore, sancisca una massima di giure-prudenza la quale ripugni all'opinione pubblica, alla coscienza nazionale, accadrà che le altre Corti, illuminate dalla pubblica opinione, non vorranno seguire quell'esempio, ed inaugureranno una giurisprudenza diversa che sarà correttivo e freno alla meno retta tendenza di quella prima Corte.

Di tal maniera la coesistenza di più Corti supreme di terza istanza renderà ciascuna di esse più sollecita di bene adempiere il proprio ufficio, e farà ostacolo, o fornirà rimedio efficace ai possibili traviamenti, alle possibili deviazioni.

Furono assai belle parole quelle che pronunciò non ha guari l'onorevole Mosca; io ho ammirata la sua facile fantasia e la sua forma eloquente quando ci parlava dopo Bacone delle leggi che sono l'àncora della società, e ci rappresentava la società in forma quasi di un pallone areostatico che sta per perdersi nelle nubi se non fosse di queste àncore che, tenute ferme dalla Corte di cassazione, impediscono che il pallone mondiale sia da noi perduto di vista. (Ilarità)

Ma allorquando da questi bei voli io discendo sul terreno della realtà, trovo che una Corte unica, si chiami di Cassazione o di terza istanza, appunto perchè unica, suprema ed incensurabile, sfuggente ad ogni qualsiasi sindacato, finisce per diventare essa medesima l'arbitrio personificato.

Impedirà, sì, questa Corte suprema, che i tribunali inferiori trasmodino, ma trasmoderà essa medesima, abuserà essa di quell'autorità sconfinata che, tolta a tutti gli altri magistrati, si accentrò in essa.

(Il deputato Mosca fa segni negativi.)

L'onorevole Mosca mi fa segno di no; due esempi storici dimostreranno il mio asserto.

Non li cercherò nel nostro paese per evitare all'egregio nostro presidente l'inquietudine ed il timore che mi sfugga una censura di qualche sentenza dei nostri magistrati; i due esempi li prenderò in Francia. Nella storia moderna di quel paese io trovo un solo atto di vera energia, di resistenza vigorosa, coraggiosa al potere in nome della legge, per parte di un pubblico magistrato.

Erano appena pubblicate le ordinanze di Carlo X; era ancora l'esercito di Carlo X padrone di Parigi; neppure era ancora principiata la insurrezione che doveva poi finire colla cacciata dei Borboni, quando un magistrato, sulla domanda dei rappresentanti della stampa politica di Parigi, pronunciava un giudicato col quale dichiarava nulle, come incostituzionali, le ordinanze di Carlo X.

Questo magistrato non era, no, un presidente di Cassazione; era un semplice presidente di tribunale di circondario, il Belleyme.

Più volte si sono proposte al magistrato di Cassazione francese questioni politiche: quando mai l'ebbe risolte in onore e in aiuto dei principii di libertà e di progresso? Recentemente ancora si trattava di sapere se alquanti cittadini possano riunirsi e formare un comitato elettorale.

La Cassazione non segui, no, gli esempi del presidente del tribunale di circondario. Mentre questi aveva saputo trovare il coraggio di stigmatizzare l'usurpazione del principe fedifrago nel momento stesso in cui egli era ancora padrone di Parigi, la Corte di cassazione respinse invece il ricorso dei tredici, la Corte di cassazione s'inchino al potere, e disdisse ai cittadini fin l'esercizio libero del diritto elettorale.

 $Voci \ a \ sinistra$. La Corte d'appello ed il tribunale che cosa aveano fatto?

BOGGIO. Appunto perchè la Corte d'appello ed il tribunale avevano, in questo caso, disconosciuta e vulnerata la libertà elettorale, i *tredici* ricorrevano alla Corte di cassazione.

Ma questo esempio chiarisce il difetto intrinseco del sistema dell'unica Corte di cassazione. Con questo sistema la illiberale decisione della Cassazione francese starà sempre, perchè se mai si presentasse un caso analogo, non potete certamente lusingarvi che questa medesima Corte di cassazione voglia disdire il proprio operato.

Supponete che invece di una sola Corte suprema ne coesistessero parecchie; alcuna fra queste si troverebbe che avrebbe il coraggio di avviare il paese verso una migliore giurisprudenza. Colla Cassazione unica, quale è in Francia, il male rimane invece senza possibilità di rimedio.

Non vi sarà il rimedio del sindacato di altre Corti, giacchè non esistono.

Non vi sarà il rimedio del sindacato della stampa o del Parlamento, poichè ad ogni tentativo di esame e di censura, vedremo riprodursi le proteste delle quali ieri ed oggi abbiamo avuto saggi abbastanza eloquenti e significativi.

Un'ultima obbiezione, che ha una certa apparenza di gravità, formulava ieri il ministro guardasigilli, e ripeteva oggi l'onorevole Mosca, quando diceva che il sistema delle terze istanze è un sistema regionale; anzi, l'onorevole Mosca parlava di campanile.

Di questa allusione non mi preoccupo, perchè è impossibile che l'onorevole Mosca abbia voluto indirizzarla a me. Uomo del mestiere, egli ben sa che qualora prevalga il sistema delle terze istanze, da me desiderate e proposte, esso non riuscirebbe certamente utile nè a me individualmente, nè al mio campanile di San Giovanni. Dunque non giunge fino a me quella sua allusione.

Bensì in quanto all'accusa di regionalismo, in quanto alla ipotesi che poneva innanzi l'onorevole guardasigilli, che cioè io volessi con questa mozione coprire un fine politico, risponderò che io capisco che l'onorevole Mosca, il quale si mostra partigiano della Cassazione unica, capisco che egli, sul serio ed in buona fede, tema qualche cosa di regionale nella istituzione delle terze istanze. Ma un simile timore mi sa, in verità, dello strano, in bocca all'onorevole guardasigilli, il quale vi ha proposto egli medesimo di mantenere tre Cassazioni, e che ieri ha dichiarato che si contenterebbe fin anche le tre Cassazioni diventassero quattro.

Come mai, con tale peccato sulla coscienza, può egli muovere a me rimprovero di regionalismo, e trasformarmi in un Macchiavelli in diciottesimo (Si ride) apponendomi che persino nella quistione delle terze istanze io cerchi appigli e modo a macchinare contro di lui non so quale terribile congiura politica? (Il Guardasigilli ride)

In verità che tale sua insinuazione è degna tutt'al più di quel sorriso che vedo con piacere essere richiamato sulle sue labbra dal ricordare che io ora faccio le sue parole di ieri. (*Ilarità*) Si tranquillizzi adunque il signor ministro; egli potrà avermi oppositore od amico, ma sempre mi troverà amico aperto od oppositore aperto.

E in ogni caso, se mai talvolta la tattica parlamentare mi faccia credere necessario d'aver ricorso a qualche macchina da guerra, a qualche cavallo di Sinone, non sarà certo sotto gli auspici della terza istanza che verrò immaginando artifizi e stratagemmi bellici...

Un'ultima considerazione, ed ho finito.

L'onorevole Mosca chiudeva il suo discorso dicendoci che egli è stucco e ristucco oramai di udir nominare sempre la magistratura napoletana, lombarda, toscana, e via dicendo. E soggiungeva che egli vorrebbe si parlasse ormai solamente di magistratura italiana.

Nobile e giusto desiderio certamente, nel quale fuor d'ogni dubbio ei ci ha tutti consenzienti. Ma non vedo guari come possa in ciò trovare un argomento in favore della sua tesi, mentre ci troviamo nella condizione di dover appunto mantenere una Cassazione toscana, una Cassazione napoletana, una Cassazione siciliana.

Non ha riconosciuto egli medesimo nel suo stesso discorso d'oggi che è impossibile il non tener conto delle necessità locali?

L'assoluta impossibilità di creare ora una Cassazione unica non venne forse riconfessata e proclamata ieri ed oggi dal ministro, dalla Commissione, e da tutti quasi coloro che hanno preso parte alla discussione, meno l'onorevole Crispi?

Laonde, io pur dirò coll'onorevole Mosca: badiamo a creare una magistratura ed una giurisprudenza italiana: ma per ottenere questo nobilissimo scopo non corriamo, no, dietro la fallace utopia di una impossibile unicità di Corte suprema, ma sì invece facciamoci a studiare un sistema di suprema magistratura, il quale, mentre risponda alle condizioni topografiche e politiche dell'Italia nostra, s'informi a tali principii, i quali, conciliando insieme e l'economia per lo Stato, l'omaggio alla scienza ed al giure, l'interesse delle nostre città, ed il risparmio di tempo e di denaro per i litiganti, ci metta in grado finalmente di cessare una volta dal meritarci il rimprovero che noi Italiani non sappiamo far altro che copiare, copiare e copiare. (Bene! Bravo!)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Panattoni. Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Interrogo la Camera allora se intenda di appoggiare la chiusura.

(È appoggiata.)

PANATTONI. Vorrei solo fare una dichiarazione sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Per una dichiarazione, ha la parola.

PANATTONI. Io non sono solito ad abusare della Camera, e quindi non chiedo cortesia; chiedo solamente di esercitare il diritto di dichiararmi intorno all'ordine del giorno od emendamento che aveva proposto.

Io l'ho proposto quando non esisteva alcun altro emendamento per parte dei miei colleghi.

Gli emendamenti che sono venuti in seguito o riguardano il passato o l'avvenire. Quanto all'avvenire vi è una mia proposta che abilita il Governo a fare degli studi in tanto grave materia; codesti studi hanno l'evidente pregio dell'attualità, poichè l'esperienza ci dimostra che non si possa durare a lungo nel transitorio.

Adesso alcuni miei onorevoli colleghi hanno fatto proposte dirette opportunamente a provvedere ai bisogni dell'attualità; ed altre ne hanno fatte che mirando al futuro accennano ai sistemi ai quali mirava la mia proposizione. Frattanto la discussione ha chiarito che su ciò abbiamo veramente davanti quella grave difficoltà, della quale io ebbi l'onore di parlare negli scorsi giorni, e sulla quale perciò non ritorno.

Ciò che ne è stato detto è una riprova, che havvi il bisogno di maturamente pensare alla questione del sistema.

Ecco il perchè, io insisterei nel mio emendamento, o se si vuole ordine del giorno, che tende appunto a promuovere studi più maturi.

Frattanto ve ne è uno dell'onorevole Mosca; ve ne è uno dell'onorevole Mancini, ed ambedue si scostano poco dal mio.

Io non fo questione di prima, di seconda o di terza edizione; avvertirò solamente che quello dell'onorevole Mosca è assai limitato, ed accenna ad un sistema già in vigore. Quello dell'onorevole Mancini è più lato, ma accenna alla possibilità di adottare anche la pluralità delle Cassazioni. Non intendo ora d'impegnare una disputa su questa pluralità. Chi ha parlato di Cassazione non era logico se non parlava di unicità. Ma poichè si tratta di fare degli studi, è meglio che si facciano in una larga scala, che nulla si pregiudichi.

Quindi vorrei che l'onorevole Mancini acconsentisse, che nell'ordine del giorno non si esprima di studiare la unicità o pluralità delle Cassazioni, perchè ciò implicherebbe un possibile che non può ammettersi E proporrei che si domandasse al Governo lo studio semplicemente di un progetto di legge sul sistema o della Cassazione o di un altro ordinamento della giustizia superiore. Non facciamo questione di compilazione, e trovando una identità di concetti, bramerei che si fondassero le nostre proposte.

PISANELLI, relatore. La Commissione aveva prevenuto il pensiero dell'onorevole Panattoni ed aveva posto cura a formolare un ordine del giorno, il quale potesse soddisfare ad un tempo i desiderii degli onorevoli Mosca e Mancini. Esso sarebbe così concepito:

« La Camera, invitando il Governo a presentare in una delle prossime Sessioni un progetto di legge intorno al sistema della Cassazione, o ad altra suprema giurisdizione del regno, passa all'ordine del giorno. »

Io credo che quest'ordine del giorno riassuma sufficientemente i desiderii di coloro che presero parte a questa discussione. Noi abbiamo fin da principio dichiarato che non credevamo di opporci a studi che potesse fare il Governo intorno a quest'argomento importantissimo, ed è opportuno che questi studi siano larghi.

Io per me li desidero tali, e credo che nessuno abbia interesse a volerli ristretti in limiti angusti. Ciascuno di noi fermamente convinto delle opinioni che ha manifestato, non può trovare ostacolo alcuno alla larghezza di questi studi. Credo poi che anche in questo concetto si fondano le opinioni degli onorevoli Mosca e Panattoni, e segnatamente dell'onorevole Mancini, come pure le opinioni espresse da coloro che tengono per un'opinione diversa.

Spero adunque che la Camera accettera quest'ordine del giorno.

D'ONDES-REGGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Anzitutto desidererei sentire dai proponenti se fossero disposti ad accettare questa proposta.

mosca. Domando la parola.

PRESIDENTE. Di poi darò la parola all'onorevole D'Ondes-Reggio.

LEOPARDI. Ho domandato la chiusura.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Leopardi, si tratta appunto di venire a capo della questione; bisogna procedere logicamente. È questo il fine che dobbiamo proporci. Al di sopra del regolamento sta lo scopo della discussione, sta il chiarire le proprie idee, evitare gli equivoci, e, se possibile, concertarsi.

mosca. Io aveva già formulato il terzo comma del mio emendamento staccandolo da esso e depostolo come ordine del giorno; ma l'ordine del giorno proposto dalla Commissione raggiungendo sufficientemente gli scopi che io voleva ottenere, quantunque in parte si trovi un po'sacrificata quell'unicità che mi premeva moltissimo che fosse adottata, perchè io stimo opportuno che vi sia un'unica suprema giurisdizione per tutte le provincie del regno; nondimeno io volendo conciliare possibilmente le cose, mi associo alla proposta della Commissione e ritiro la mia. Soltanto pregherei l'onorevole relatore di volervi introdurre un lievissimo sott'emendamento. Invece di dire: in una delle prossime Sessioni, io bramerei che si dicesse: in unu prossima Sessione. Mi pare che così si renda un poco più vicina l'epoca che io aspiro a vedere compita. (Conversazioni animate)

BOGGIO. La proposta della Commissione, della quale ho dato lettura, è accettabile o no per gli onorevoli che hanno firmato il mio ordine del giorno, secondo che essa lascia intatta o no la pluralità delle Corti supreme.

Ben mi pare che già questo concetto risulti abbastanza dal testo di quella proposta, ma pur tuttavia bramerei una più formale assicuranza. Quando si invita il Governo a presentare per una prossima Sessione...

PISANELLI, relatore. Nella prossima Legislatura...

BOGGIO... o Legislatura un progetto di legge che sia
il risultato degli studi che esso abbia fatto intorno al

sistema, sia della Cassazione che delle altre possibili supreme magistrature, non pare che si intenda pregiudicare comechessia la questione della unicità o della moltiplicità delle Corti supreme. Ciò nullameno amerei che l'onorevole relatore spiegasse se sia questo l'intendimento della Commissione.

PISANELLI, relatore. Posso rispondere senza esitanza che l'intendimento della Commissione è questo, perchè io sono certo che dai nuovi studi risulteranno anche meglio confermate le opinioni che in nome della Commissione sono venuto manifestando. Non è impossibile che risulti il contrario, ma io accetto queste ulteriori indagini nel senso il più ampio e in modo da poter soddisfare a tutte le opinioni.

BOGGIO. La Commissione adunque nel proporre il suo ordine del giorno intende che non sia punto pregiudicata la questione della molteplicità od unità della Corte suprema. Prendo atto di questa dichiarazione che toglie ogni dubbio.

Essa soggiunge, per organo del suo relatore, che tanto più volontieri fa questa dichiarazione, perchè è persuasa che dagli studi che si faranno sarà dimostrata in modo trionfante la convenienza dell'unica magistratura suprema.

Ebbene, io che ho la convinzione fermissima che dai nuovi studi, dalle future discussioni risulterà all'evidenza dimostrata la maggior bontà e convenienza del sistema della pluralità delle Corti supreme (Risa di assenso), dichiaro a nome anche degli onorevoli Guerrieri, Borgatti, Audinot, Trezzi, Corsi, Morosoli e Cempini, che io accetto la proposta della Commissione, come quella che è un primo passo verso le opinioni ed il sistema sul quale ho avuto l'onore di chiamare l'attenzione della Camera.

PANATTONI. Le parole che ho avuto l'onore di dire dianzi mi pare mi dispensino dall'aggiungerne altre. Dirò anzi che la proposta della Commissione non è che il corollario di quel che io voleva.

E ciò spero mi farà ragione sopra coloro i quali temevano che io volessi dire di più di quello che faceva bisogno.

PRESIDENTE. Il deputato Mosca proponeva un emendamento alla prima redazione, cioè che invece di in una delle prossime Sessioni, si dicesse: in una prossima Sessione. Ma ora la Commissione proporrebbe di dire: nella prossima Legislatura.

MOSCA. Ma questo termine è troppo indefinito.

PRESIDENTE. Bisogna dunque intendersi a questo riguardo.

mosca. Mi si permetta un'osservazione.

È più logico dire: in una Sessione prossima, e mi spiego. Il nostro mandato non è ancora al suo termine legale; niente impedisce che di questa stessa Legislatura venga riunita una nuova Sessione. Invece se dicessimo nella prossima Legislatura si potrebbe dubitare che noi invitassimo a presentare un progetto di legge ad una Legislatura alla quale non sappiamo se saremo chiamati a partecipare.

Dunque, quando ho detto in una prossima Sessione, ho lasciato naturalmente una sufficiente latitudine al ministro perchè adempia a questo mandato senza urtare contro alcuna convenienza.

PISANELLI, relatore. La Commissione aveva proposto di dire: in una delle prossime Sessioni; l'onorevole deputato Mosca invece desidera che si dica: in una prossima Sessione. Per me accetto questa modificazione.

D'ONDES-REGGIO. Signori, io accetto l'emendamento della Commissione, ma domando un chiarimento, poichè succedono soventi degli equivoci nel votare.

Una volta che passi quest'ordine del giorno della Commissione, non vi è più luogo a votare cosa alcuna, tutte le cose restano come si trovano.

PRESIDENTE. Verranno dopo.

D'ONDES-REGGIO. Non verranno dopo niente affatto (*Ilarità*). Si deve vedere prima quello che verrà, e per me accetto o non accetto l'ordine del giorno della Commissione secondo quello che si crederà di fare dopo la votazione.

Io credo che la Commissione nel maggior numero intenda che più non si abbia a passare alla votazione dell'articolo (No! no!), e che le cose restino come sono; ma se s'intende di fare quest'ordine del giorno restando poi sempre la questione secondo che aveva proposto la Commissione, allora, signori, quest'ordine del giorno sarebbe quasi futile, perchè noi cominciamo intanto a pregiudicare la questione per alcune Corti di cassazione o tribunali supremi, e poi nella nuova Sessione vi sarà un nuovo progetto, cioè vi sarà quando in gran parte sarà inutile.

Quindi, se veramente la Commissione vuole proporre questo suo ordine del giorno, per levare ogni questione e per non precipitare una decisione la quale può riuscire fatale all'amministrazione della giustizia, allora altro non debbe farsi se non che ritirare quell'articolo e non agitarsi altra questione sulla materia.

PISANELLI, relatore. Non era punto nell'intendimento della Commissione che votandosi l'ordine del giorno, non procedesse la Camera alla votazione dell'articolo.

L'ordine del giorno proposto dalla Commissione serve per conchiudere sulla discussione avvenuta nella Camera intorno al sistema di una giurisdizione, cioè intorno al sistema delle Cassazioni e della terza istanza.

Rimane nonpertanto a sciogliere un altro problema, che è quello che era posto dall'articolo del Ministero in quanto alla terza istanza di Milano, ed in quanto alla Cassazione di Firenze, perchè è evidente che bisogna prendere un provvedimento intorno alla terza istanza di Milano. Questa non può essere conservata adottando il Codice di procedura di cui si è ammessa la pubblicazione; in secondo luogo quelli che sono venuti nella Camera a farsi sostenitori della terza istanza e della doppia conforme hanno cominciato a riconoscere non doversi accettare un tale sistema nel modo in cui vedesi incarnato per la terza istanza di Milano; quindi

essi voteranno senza scrupolo e senza difficoltà alcuna l'articolo che concerne la soppressione della terza istanza di Milano.

È opportuno eziandio provvedere riguardo alla Cassazione di Firenze, imperochè si è già votato un articolo relativo all'organico giudiziario, non che una legge sugli stipendi. Esistendo adunque in Firenze una Cassazione la quale è organata diversamente da quello che sono le altre Cassazioni del regno, è d'uopo decidere se la medesima deve mantenersi qual'è, o se bisogna riformarla, accrescere il numero dei componenti, nonchè il loro stipendio. Sono questioni che si debbono risolvere dalla Camera. A questo riguardo la Commissione ha apparecchiato un articolo, e spera che il medesimo accogliendo la maggioranza delle opinioni che si sono manifestate possa essere accettato senz'altra discussione.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito...

* **D'ONDES-REGGIO**. Signor presidente, ho domandato di parlare.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La Camera intende andare ai voti. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata).

D'ONDES-REGGIO. Parlo contro la chiusura, signor presidente.

PRESIDENTE. Parli.

D'ONDES-REGGIO. Dopo tre giorni di discussione, colla votazione che ora si vuol fare, le questioni si mettono di nuovo in campo.

PRESIDENTE. Mi perdoni l'onorevole D'Ondes-Reggio, mi duole assai che, come mi pare, egli non sia stato qui presente al principio della tornata, imperocchè, appunto ad evitare ogni equivoco, io ho esposto alla Camera la portata, la qualità, la natura delle varie proposte che le stavano dinanzi.

Io dissi come triplice fosse lo stato delle cose che era posto dinanzi a lei; il primo fosse rappresentato dagli ordini del giorno coi quali s'invitava il Ministero ad appositi studi per un assetto definitivo della suprema giurisdizione del regno, da proporsi nella prossima Legislatura.

Dissi in secondo luogo che vi avevano due generi di emendamenti: uno nella proposta Crispi, inteso a stabilire fin d'ora definitivamente il sistema della Cassazione; l'altro negli altri emendamenti aventi per oggetto di regolare lo stato presente sino al giorno in cui sarebbesi provveduto con un assetto, o, dirò meglio, con un sistema definitivo.

Soggiunsi infine che se quegli ordini del giorno fossero stati ammessi, allora non sarebbe più stato il caso della proposta Crispi, imperocche non sarebbe più il caso di definire, e stabilire oggi ciò che si direbbe doversi in altra epoca, e dopo nuovi e maggiori studi determinare; che se per lo contrario quegli ordini del giorno fossero stati respinti, sarebbe allora venuta la proposta Crispi.

Dunque vede l'onorevole D'Ondes Reggio ch'io ho

posto chiaramente la triplice posizione in cui versava la questione. Vede che quando siasi deliberato sopra questi ordini del giorno, si è fissata una posizione che non può dar luogo a dubbiezze, od a nuova discussione sul loro oggetto. Imperocchè, o sono respinti, e ci troviamo allora in presenza della proposta Crispi; o sono approvati, e ci troviamo allora in presenza dei vari emendamenti, che hanno unicamente per oggetto di regolare lo stato presente sino al giorno di un definitivo assetto.

D'ONDES-REGGIO. Permetta, sarò molto breve.

Io comprendo che la terza istanza di Milano si abolisca

PRESIDENTE. Parli contro la chiusura.

Voci. Ai voti! ai voti!

D'ONDES-REGGIO... ma non comprendo che non possa rimanere la Corte di cassazione di Firenze... (Rumori generali)

Voci. Ai voti!

D'ONDES-REGGIO... e poi non so perchè la proposta dell'onorevole Pisanelli debba conoscersi dopo e non si possa conoscere prima.

PISANELLI, relatore. Domando la parola.

Voci. Ai voti! (Rumori)

D'ONDES-REGGIO. Si vogliono degli equivoci, degli errori. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Dunque leggerò la proposta. La questione è così chiara che mi duole invero di vederla in tal modo turbare.

La proposta è così concepita:

« La Camera, invitando il Governo a presentare in una prossima Sessione un progetto di legge intorno al sistema della Cassazione o ad altra suprema giurisdizione del regno, passa all'ordine del giorno. »

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

(È approvato.)

Ora che l'ordine del giorno è approvato, la posizione è questa.

Noi ci troviamo in presenza delle seguenti proposte dell'onorevole Mancini, dell'onorevole Mosca, e della Commissione.

La proposta dell'onorevole Mancini è del tenore seguente...

MANCINI. Chiedo di parlare per uno schiarimento. PRESIDENTE, Parli.

MANCINI. Io credo che al punto in cui siamo sarebbe indispensabile fondere la prima parte dell'articolo Mosca con l'articolo da me proposto, vale a dire chiudere la prima parte dell'articolo Mosca con le ultime parole della prima parte del mio articolo, cioe le seguenti: « e rimarrà quindi soppresso il tribunale di terza istanza di Milano; » indi seguirebbe il resto dell'articolo da me proposto.

PISANELLI, relatore. La Commissione si è studiata di riunire le idee che parevano ad essa accettabili, espresse dall'onorevole Mosca e dall'onorevole Mancini, e quindi ha formulato l'articolo nel modo seguente:

« Con l'attuazione dei nuovi Codici civile e di proce-

dura civile rimarrà soppresso il tribunale di terza istanza di Milano. "

Era un punto questo sul quale tutti gli ordini del giorno convenivano.

« Con decreto reale sara designato il tempo in cui dovranno cessare le funzioni del tribunale di terza istanza di Milano avuto riguardo al sistema di procedura civile ora vigente in Lombardia. »

In questa parte si è accettato il concetto dell'onorevole deputato Mosca perchè si considerò che sarebbe stato arrischiato il dire fin d'ora che le funzioni di quel tribunale potessero cessare dal giorno in cui fossero pubblicati i Codici o andassero in esecuzione, e che perciò questo provvedimento doveva riservarsi al potere esecutivo, il quale lo prenderebbe avuto riguardo al numero degli affari, ed allo stato in cui si trovino presso il detto tribunale, o presso la Corte d'appello.

Finalmente verrebbe la disposizione riguardante la Corte di cassazione di Firenze. Per questa si direbbe: « Nulla è innovato circa al numero dei componenti della Cassazione di Firenze. »

Qui vi sono le seguenti quistioni. Quella Corte ha un diverso numero di componenti, e questi percepiscono anche uno stipendio diverso. Ora, volete modificare e creare fin da oggi una Cassazione in Firenze arricchendola di un numero di componenti corrispondente a quello delle altre Corti? No, certamente, poichè la sua giurisdizione è ristretta. Gli studi commessi al Governo intorno all'ordinamento dei sistemi di Cassazione non ci debbono spingere a creare un nuovo carico allo Stato, carico del quale assolutamente non si sente il bisogno in questo momento.

Vi è un'altra questione indipendentemente dal numero, ed è quella che concerne gli stipendi. Questi magistrati che costituiscono ora la Corte di cassazione di Firenze avranno essi il medesimo stipendio di cui fruirono sinora, ovvero sarà ad essi concessa una retribuzione eguale a quella assegnata ai magistrati delle altre Corti di cassazione del regno? Su questo punto, per verità, qualunque fossero le considerazioni che per parte dell'economia si potessero fare, è da avvertire da quanta giustizia sia reclamata questa uguaglianza di trattamento. Il Governo del Re, ne sono certo, farà considerevoli economie colla facoltà a lui conceduta di riordinare le circoscrizioni territoriali.

L'aumento a cui l'accrescimento dello stipendio dei magistrati della Cassazione di Firenze darebbe luogo non sarebbe che appena di 50,000 lire all'anno; d'altra parte si stabilirebbe una posizione umiliante per i magistrati della Cassazione di Firenze ove si rimunerassero con uno stipendio più tenue di quello degli altri loro colleghi che seggono in altre Cassazioni del regno.

Aggiungerò un'ultima considerazione che mi pare gravissima.

Col nuovo ordinamento giudiziario che si va ad introdurre nella Toscana, gli stipendi dei consiglieri della Corte d'appello di Firenze giungeranno a 6000 e a 7000 lire. Ora sarebbe strano assolutamente che un

consigliere della Cassazione avesse uno stipendio anche minore del consigliere della Corte d'appello. Ecco perchè la Commissione ha creduto che in quanto agli stipendi, conservato e mantenuto il numero dei consiglieri della Corte di cassazione di Firenze, fossero parificati a quelli dei magistrati delle altre Corti di cassazione del regno.

CRISPI. Faccio una dichiarazione a conferma di quello che ha detto l'onorevole relatore della Commissione.

Io ho guardato col bilancio alla mano quale sia lo stato reale degli stipendi che attualmente si pagano per la Cassazione di Firenze, e quale dovrebbe esserne l'aumento secondo la legge sugli stipendi che si va colà ad introdurre.

La Cassazione di Firenze, per quanto concerne il personale giudiziario, costa allo Stato lire 94,380; la segreteria, gli uscieri, ecc., lire 17,307. 36: in totale lire 111,687. 36.

Aumentando gli stipendi agli attuali componenti quella Cassazione, verrebbe al bilancio il seguente carico, cioè:

Al primo presidente (come dissi l'altra volta, egli ha lire 15,000) non compete che l'alloggio in . L. 3,000

C'è un consigliere di prima classe, il quale ha lire 7056; gli altri consiglieri di seconda classe hanno lire 6468. Elevando i loro stipendi,

cato generale, che può paragonarsi al nostro procuratore generale sostituito, ha lire 5888. Per loro bisogna un di più di. »

Il che dà un totale aumento di . . . L. 43,620

4,944

19,668

16,008

Se poi il ministro guardasigilli (ma questa sarebbe un'aggiunta alla proposta della Commissione alla quale mi associo) volesse portare il numero dei membri della Cassazione di Firenze allo stesso numero di quelli di cui è composta la Cassazione di Palermo, gli sarebbe facile di ciò fare. Applicando la legge sull'ordinamento giudiziario, sarà d'uopo porre in disponibilità i dodici Piemontesi che compongono la sezione dei ricorsi della Cassazione di Torino, la quale va abolita; vi saranno altresì i consiglieri lombardi del tribunale di terza istanza che andranno anche in disponibilità. Puossi dunque in mezzo a loro trovare i consiglieri che mancherebbero per la Cassazione toscana.

In ogni modo lo Stato non ispenderebbe che la cifra di 43,620 lire parificando gli stipendi.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. La Camera comprenderà facilmente quanto sia delicata la posizione del Ministero in questa circostanza. Esso darebbe segno veramente d'una velleità censurabile laddove, abbandonando il suo sistema, entrasse nel sistema opposto.

Io non ritornerò sulle ragioni che ieri parmi d'avere già ampiamente esposte per difendere e sostenere la proposta ministeriale. Chè se in questa io non credei di insistere immutabilmente, dichiarai non però di riportarmene al voto della Camera; ma non ommisi di confermare e ribadire tutte le ragioni che io lasciava al giudizio della Camera.

Io muoveva da molte considerazioni, e tra esse vi era pure, sarebbe d'ordine secondario, quella dell'economia, la quale la Camera vede benissimo come domina fatalmente tutte le questioni in questo momento.

Dichiaro adunque che il Ministero, quando è chiamato a pronunziarsi su un ordine del giorno il quale non solamente distrugge la proposta ministeriale, in quanto che vorrebbe ancora prolungare l'esistenza della Corte di cassazione di Firenze che noi crediamo una superfetazione, ma che vuole ancora rialzata, migliorata la condizione di questa Corte, il che importerebbe un nuovo onere alle finanze, se il Ministero per avventura accettasse quest'altra proposta, ed abbandonasse la sua, farebbe veramente gettito degl'interessi dell'erario.

Molte voci. Bravo! Benissimo!

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. In conseguenza respingo l'ordine del giorno. (Al centro: Bravo! Bene!)

PRESIDENTE. Ritiene adunque la Camera che in seguito alle dichiarazioni testè fatte dal signor ministro, si tratterebbe solo di aggiungere dopo le parole: nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di cassazione di Firenze, le parole seguenti: nè in quanto agli stipendi.

MANCINI. Domando di esprimere un'avvertenza sopra la proposta della Commissione.

La Commissione introdurrebbe due modificazioni nella mia proposta: la prima riguarda la misura degli stipendi dei componenti la Corte di cassazione di Firenze. In ciò io mi rimetto alla saviezza della Camera; comunque non tacerò che il pareggiare gli stipendi dei membri di quella Corte di cassazione agli stipendi dei membri delle altre avrebbe il vantaggio di permettere al Governo di trasferire i magistrati toscani in altre sedi, e magistrati delle altre provincie nella Cassazione fiorentina. L'altra modificazione riguarda la soppressione del tribunale di terza istanza in Milano.

Io pregherei la Camera di considerare... (Conversazioni animate).

PRESIDENTE. Prego la Camera di far silenzio, altrimenti è impossibile che si possa procedere.

menichetti. Domando la parola.

mancini. Io pregherei la Camera di considerare che nella mia proposta si lasciava al tribunale di terza istanza di Milano, l'attribuzione di giudicare delle sole cause vertenti fino alla pubblicazione dei nuovi Codici, e quando anche l'onorevole Mosca desiderasse che invece si dicesse: fino all'attuazione dei nuovi Codici, io non vi avrei difficoltà. Ma temo che la formola adoperata dalla Commissione possa essere intesa in un

senso ancora più largo, proponendo sostanzialmente che il Governo rimanga autorizzato a conservare questo tribunale di terza istanza tanto tempo quanto a lui piaccia. Questo io non lo comprendo, imperocchè dopo attuati i nuovi Codici, certamente nella prima e nella seconda istanza le cause dovrebbero essere giudicate colle forme del nuovo Codice di procedura civile, e quindi diverrebbe impossibile che il tribunale di terza istanza dopo ciò continuasse a funzionare, mancando la materia all'esercizio delle sue attribuzioni. Conseguentemente io sono anche disposto ad abbandonare il mio ordine del giorno, purchè la Commissione rivedesse d'accordo con me la proposta formola, in modo da escludere che coll'attuazione dei nuovi Codici possa ancora il Governo conservare il tribunale di terza istanza di Milano fuorchè per le cause in esso già vertenti o in grado d'introdursi.

mosca. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima darò la parola al deputato Ercole, poi al deputato Menichetti, poi al deputato Mosca, poi al deputato Restelli.

Mosca. Ma io debbo dichiararmi sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Sì, al suo turno.

ERCOLE. Giacchè la Commissione, forse con lodevole intendimento, ma al certo con una leggerezza imperdonabile... (Rumori)

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, temperi le sue espressioni.

ERCOLE... ha abbandonato il suo emendamento che aveva proposto nella seduta antecedente, lo ripiglio io, e, facendo plauso alle parole del ministro, domando che si ponga ai voti il primo emendamento della Commissione accettato dal ministro; tutto al più acconsento che si faccia luogo alla modificazione dell'onorevole Mosca.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Menichetti.

MENICHETTI. Mi spiace che le parole dell'onorevole ministro mi abbiano rammentato che son nato in Toscana, e me lo hanno rammentato allorchè con una condiscendenza, che non mi ha l'aria certamente di essere spontanea, ha acconsentito che si lasci la Cassazione in Toscana, ma a condizione però che i suoi giudici conservino gli attuali stipendi.

Nelle parole del signor ministro ho veduto, mi si permetta l'espressione, una specie di reazione all'ordine del giorno votato testè dalla Camera; ordine del giorno che ha la virtù di lasciare per ora le cose allo stato in cui si trovano.

Non so capire per verità come si possa mantenere una Cassazione e che i giudici di questa Cassazione debbano rimanere cogli stipendi che hanno attualmente. In tal guisa domando al ministro come farà a permutare i giudici della Cassazione di Firenze in altra Corte, quando così reclamasse quel bisogno di unificazione pel quale la Camera è così tenera in questo momento?

Io, nell'interesse stesso della giustizia, respingo il dono che vorrebbe fare il ministro a Firenze, mentre ritengo che l'Italia non perirà se il bilancio si aumenta di una miseria di 30 o 40 mila lire! O siamo equi e trattiamo tutti egualmente i giudici di Cassazione nel regno, o abbiamo il coraggio di abolire tutte le Cassazioni e se ne istituisca una nella capitale del regno.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Mosca.

Pregherei di nuovo la Camera di far silenzio. (Continuano le conversazioni animate)

La seduta è sospesa per alcuni minuti onde prendere alcune intelligenze sulle varie proposte che si sono fatte.

(La discussione è sospesa per un quarto d'ora). La seduta è ripresa.

Debbo annunziare alla Camera una proposta presentata al banco della Presidenza, e firmata dagli onorevoli Conforti, Castellano, Venturelli, Lanciano, Soldi, Schiavone, Cannavina, Arezzo, Jacampo, Melchiorre, Jadopi ed Ercole, del tenore seguente:

« Coll'attuazione del nuovo Codice civile e di procedura civile rimarranno soppresse la Corte di cassazione di Firenze ed il tribunale di terza istanza di Milano.

« La Corte di cassazione trasferita a Torino colla legge del 18 dicembre 1864 (n. 2050) estenderà la sua giurisdizione alle provincie toscane e lombarde.

« Con decreto reale sarà designato il tempo in cui dovranno cessare le funzioni della Corte di cassazione di Firenze e del tribunale di terza istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile vigente in Toscana ed in Lombardia. »

Boggio. Domando la parola.

ERCOLE. Domando la parola per una dichiarazione. PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Boggio.

BOGGIO. Se si vuole, io aspetterò la dichiarazione del deputato Ercole.

ERCOLE. La dichiarazione che voglio fare è questa. Io aveva ripigliato l'emendamento della Commissione, però ho soggiunto che lo accettava colla modificazione proposta dall'onorevole Mosca.

La proposta di cui l'onorevole nostro presidente ha dato testè lettura si avvicina precisamente all'emendamento della Commissione colle modificazioni proposte dall'onorevole Mosca. Ecco il motivo per cui io ho sottoscritto l'emendamento Conforti e gli altri onorevoli colleghi ed ho abbandonata la proposta quale era prima formolata dalla Commissione e distribuita oggi alla Camera.

BOGGIO. Veramente quando io ho inteso leggere una lunga filza di nomi, come premessa all'emendamento di cui ci ha data testè lettura l'onorevole presidente, io mi attendeva ad una proposta nuova, imperocchè non mi veniva in pensiero che fosse necessaria una associazione di tanti deputati per ripigliare semplicemente e materialmente una mozione che da più giorni abbiamo tutti vista e letta stampata nel foglio che ci sta innanzi.

Però, allorchè notai venise ultimo fra quelli dei sottoscrittori il nome dell'onorevole Ercole, mi resi facilmente ragione d'ogni cosa.

L'onorevole Ercole credette di dover associare altri colleghi alla mozione che egli un momento fa ci aveva proposto, perchè la sua singolare modestia non gli consenti di esporla col solo suo nome al giudizio della Camera, e gli consigliò di fortificarsi con altri nomi. (si ride)

Ma checchesia di ciò, credo mio dovere il respingere questa proposta; e prego vivamente i miei amici, e fra essi quei medesimi i quali da principio l'avrebbero forse accettata, a negarle il voto.

Quando il ministro per motivi di economia poneva innanzi nel progetto di legge un articolo con cui si sopprimeva la Corte di cassazione di Firenze, quando la Commissione accettava e raccomandava queste proposte alla Camera, io comprendeva che la Camera si mostrasse disposta ad accoglierle.

Ma dopo che ieri la Commissione, e ieri ed oggi il ministro medesimo hanno cessato dall'insistere nella proposta soppressione della Cassazione di Firenze, io non vedo perchè noi saremmo più irremovibili e severi della Commissione e del ministro.

Inoltre un nuovo fatto è sopraggiunto il quale rende assolutamente inaccettabile ormai questa proposta.

Son pochi momenti, in questa odierna nostra seduta, l'onorevole guardasigilli aderiva a che la Corte di cassazione di Firenze fosse mantenuta... (No! no! Si! si!)

Il guardasigilli ha dato la sua formale adesione. Infatti, essendo stato proposto dalla Commissione un ordine del giorno su questo argomento piacque al guardasigilli aggiungervi un emendamento relativo agli stipendi.

E non posso credere che l'onorevole Vacca abbia voluto emendare o completare quella proposta senza essere pronto ad accettarla.

Sarebbe veramente un procedere troppo strano!

Or bene, a fronte di questi fatti c'è ancora dignità di Governo, dignità di Parlamento?...(Rumori al centro) Sì, o signori, lo mantengo malgrado il mormorio d'alcuni, i quali sarebbero più parlamentari, se invece di interrompermi col mormorio, si accingessero a rispondermi.

Dico adunque che la nostra dignità, il decoro del Parlamento e del Governo più non consentono la soppressione della Corte di cassazione di Firenze dopo il corso che fece questa discussione, e sopratutto dopo che il Governo accettò la proposta della Commissione che lascia rivivere quel magistrato.

Parliamoci schietto, onorevoli colleghi.

Sebbene nulla si fosse fin qui votato in proposito, eravamo però giunti a questo punto che di consenso quasi generale si stava per mettere ai voti una mozione colla quale la Corte di cassazione di Firenze era mantenuta.

In quel momento l'onorevole guardasigilli, se pure io non ho sognato...

Voci a sinistra. È vero! è vero!

BOGGIO. È in tal caso probabilmente non sarei stato solo qua dentro a sognarmelo. In quel momento l'onorevole guardasigilli ha proposto che si aggiungesse a questa mozione una disposizione diretta a mantenere quali sono gli stipendi dei membri della Cassazione di Firenze.

Or bene, in tale stato di cose, l'impressione che farebbe il nostro voto, quando per avventura si deliberasse ora di sopprimere la Corte di cassazione di Firenze, quale sarebbe?

La Camera era sul punto di lasciare la Corte di cassazione a Firenze (Vivi rumori al centro)... la Camera era sul punto di lasciare la Cassazione a Firenze (No! no! Si! si!), il signor ministro, facendo un'aggiunta a quella proposta, dimostrava di non essere alieno dall'accettarla.

Se ora ad un tratto la Camera, dopo avere sospesa la seduta per alquanti minuti, allo scopo di concordare una risoluzione, votasse la soppressione di questa Cassazione e colla Camera così pure votasse il Ministero, sarebbero l'una e l'altra accusati, non senza qualche fondamento di avere mutato opinione e di volere soppressa la Corte di cassazione di Firenze per la meschinissima ragione della differenza di qualche migliaia di lire sugli stipendi dei consiglieri della Cassazione di Firenze (No! no! Si! si!)

Odo alcuni che dicono no, altri che dicono sì.

Inviterei coloro che dicono di no, a calmarsi per ora, e a prepararsi a contrapporre di poi ragioni ed argomenti alle ragioni ed argomenti da me addotti.

È vero sì, o no, che oggi sotto gli occhi nostri si è prodotta quella serie di fatti che io son venuto or ora constatando?

Or bene, dacchè questi fatti si sono riprodotti, io ho diritto di apprezzarli, e li apprezzo.

Liberissimo a coloro che li giudicano diversamente di contrapporre i loro diversi apprezzamenti a questi miei

La Camera giudicherà tra loro e me. Intanto però io dichiaro che voterò perchè si conservi la Cassazione a Firenze e si pareggino, anche negli stipendi, i membri di essa a quelli delle altre Cassazioni.

E prego i miei amici a fare altrettanto, perchè, voglio ripeterlo ancora una volta, la distinta lealtà del Governo, e la dignità della Camera, mi sembrerebbero singolarmente compromesse, qualora dopo gli incidenti che si sono prodotti oggi in questo recinto, noi, disdicendo all'impegno morale già assunto, distruggessimo la Cassazione di Firenze.

MOSCA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole ministro guardasigilli.

VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Il Ministero crede di poter accettare e far atto di piena adesione alla proposta che vi sta dinanzì, senza nè fallire alla logica, nè fallire a quel sentimento di dignità

di cui è troppo geloso e che non ha bisogno che altri gli ricordi.

Crede il Ministero di poterli accettare senza fallire alla logica, imperocchè la Camera ricorderà come, chiudendo io nella tornata di ieri il mio discorso, ebbi cura d'insistere, e iteratamente insistere sulla convenienza e politica e finanziaria che si accogliesse la soppressione della Corte di cassazione di Firenze. Che se poi ho creduto di deferire questo giudizio alla Camera, lo feci però con tali dichiarazioni da far comprendere il fermo pensiero del Ministero di non desistere dalla sua proposta.

Adunque il Ministero potrà senza pentimenti, senza ritrattazioni, senza velleità, insistere ancora sulla proposta ministeriale.

Che se poi l'onorevole Boggio crede di cogliermi in fallo e redarguirmi di contraddizione solo perchè quando è venuto fuori una proposta subordinata in via di emendamento, colla quale si chie leva che non solamente si rispettasse la Cassazione di Firenze, ma che si ricostituisse con un nuovo onere da imporre alle finanze, domando io, il Ministero doveva egli tacere ed aderire a questa proposta? E non avrebbe egli contraddetto sè stesso, imponendo un nuovo onere alle finanze?

Pare a me dunque che, quando il Ministero è stato chiamato a pronunciarsi su questo emendamento, ha compiuto il suo dovere e non ha punto contraddetto l'intendimento suo primitivo, quello su cui ancora persiste.

In conseguenza il Ministero dichiara di associars alla proposta che è stata presentata.

PRESIDENTE. Debbo dar lettura di due nuove proposte testè inviate al banco della Presidenza; una dell'onorevole Menichetti, e l'altra degli onorevoli Allievi e Finzi.

Il deputato Menichetti propone:

« Sono soppresse le Cassazioni di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, ed è sostituito un tribunale supremo di Cassazione nella capitale del regno. »

I deputati Allievi e Finzi propongono:

« Sono abolite le Corti di cassazione di Napoli, Torino, Firenze, Palermo, e il tribunale di terza istanza di Milano. È istituita una nuova ed unica Cassazione nella capitale del regno, e andrà in attività coll'attuazione dei nuovi Codici. »

CAMERINI. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mosca per una mozione d'ordine.

mosca. Probabilmente la proposta pregiudiziale che vorrebbe fare l'onorevole Camerini è quella medesima che io credo si possa opporre alle due ultime proposte.

PRESIDENTE. Questa, onorevole Mosca, a quanto appare, non sarebbe mozione d'ordine, ma questione pregiudiziale.

mosca. Permetta. Viene per ciò stesso ancora l'opportunità di discutere il punto d'ordine che io mi

proponeva di sottoporre alla considerazione della Camera.

Ora noi abbiamo veramente due questioni a decidere: quella che riguarda il tribunale di terza istanza di Milano, e quella che riguarda la Cassazione di Firenze. Per riguardo al tribunale di terza istanza di Milano io credo che siamo tutti d'accordo che esso debba cessare, e debba cessare precisamente con quelle cautele e previdenze che oramai si trovano accordate pienamente fra me, come autore di un emendamento all'articolo proposto dalla Commissione, e l'onorevole Commissione di questo progetto di legge.

Io troverei quindi molto conveniente di semplificare la cosa cominciando a mettere da parte la questione che riguarda il tribunale di terza istanza di Milano; e ciò si potrebbe fare opportunissimamente dando il numero d'ordine che segue agli articoli già votati del progetto contenuto nel mio emendamento, tolta l'ultima parte che è stata formolata in un ordine del giorno.

Con quest'articolo non si sarebbe ancora nè detto, nè disposto niente quanto alla Cassazione di Firenze, e quello che la riguarda dovrebbe formare oggetto o di un'aggiunta a questa prima parte dell'articolo, oppure di un altro articolo separato come la materia manifestamente richiede. Con questo si eviterebbe una gravissima discussione che andrà ad impegnarsi fra coloro che naturalmente proporranno dei sub-emendamenti a quell'emendamento per escludere nei singoli suoi commi tutto ciò che si riferisce alla Cassazione di Firenze: allora la questione mi pare che resterebbe molto semplificata.

Per conseguenza propongo che la Commissione sia chiamata a dichiararsi se essa acconsenta ad accettare questo sistema che io propongo, che, cioè, si cominci dal discutere e definire la questione relativa al tribunale di terza istanza di Milano che tutti siamo d'accordo di sopprimere.

Se essa trova che questa posizione della questione è buona, allora potrà accettare il mio emendamento tal quale, poichè nella sostanza lo ha pienamente accettato.

PISANELLI, relatore. Intorno al tribunale di terza istanza di Milano non è caso di discussione; la discussione nasce sulla Corte di cassazione di Firenze, ed il separare queste due questioni pare a me non porterebbe alcun giovamento, perchè la questione resta sempre sulla Corte di cassazione di Firenze.

Del resto, se l'onorevole Mosca insiste perchè questi provvedimenti, i quali riguardano il tribunale di terza istanza di Milano e la Cassazione di Firenze, formino il soggetto di due articoli diversi, questo non importa gran fatto. Se non che, quando il Governo è autorizzato a provvedere con regio decreto per le questioni pendenti, quest'articolo che dà tale facoltà include e le disposizioni che riguardano il tribunale di terza istanza e quelle relative alla Cassazione, ed il Governo provvederebbe alle une e alle altre nel tempo stesso.

Del rimanente, io non ho difficoltà a che si separino questi provvedimenti in due distinti articoli, MOSCA. Vi è poi sempre il regolamento per cui la Commissione potrebbe coordinare le diverse disposizioni lasciandore intatto il tenore.

PISANELLI, relatore. Allora basterebbe il votare ora sulla soppressione del tribunale di terza istanza di Milano.

PRESIDENTE. Il deputato Rattazzi ha la parola.

RATTAZZI. Se la Camera fosse attualmente chiamata a decidere se vi debba essere soltanto un tribunale supremo di Cassazione, oppure se ve ne debbano essere parecchi, io certo non potrei rimanere nell'esitazione che vi debba essere soltanto una sola Corte di cassazione, poichè mi pare una vera contraddizione di termini l'istituire una Corte suprema regolatrice, e fare varie di queste Corti regolatrici, le quali, invece di mantenere quell'uniformità che ciascuno di noi si deve proporre coll'istituzione della Corte di cassazione, verrebbero in certo modo a legalizzare una disparità nella giurisprudenza.

Ma, o signori, non si tratta di questo, poichè la Camera in questa stessa tornata ha già deciso che non si debba promuovere questa discussione sull'unicità o sulla moltiplicità delle Cassazioni, perchè questa questione deve essere studiata dal Ministero e quindi decisa dal Parlamento in una delle prossime Sessioni.

Dico di più: se oggidì si trattasse se vi debba essere una sola o più Corti di cassazione, io mi accosterei a coloro i quali ne vogliono togliere una, appunto perchè questo sistema si accosterebbe meglio all'ideale che mi sono proposto, cioè all'unicità della Cassazione. Ma su questo si è deciso che nulla la Camera debba attualmente risolvere.

La Camera, col suo voto, a mio credere, ha stabilito che attualmente debba lasciarsi il tutto nello stato provvisorio...

Voci. No! no! Altre voci. Si! si!

PRESIDENTE. Sì! sì! Sta bene.

EATTAZZI. La Camera ha voluto che si lasciasse tutto nel provvisorio: io ho inteso in questo senso l'ordine del giorno che venne presentato dalla Commissione; e quando la Commissione ha proposto e la Camera ha sancito che si debba studiare la questione, non solo sull'unicità o sulla moltiplicità delle Cassazioni, ma eziandio se debba prevalere il sistema della Cassazione, anzichè quello delle terze istanze, evidentemente la Camera ha riconosciuto che allo stato delle cose essa nulla poteva decidere, e che doveva intanto rimanere nel provvisorio... (Voci in vario senso)

PRESIDENTE. Non interrompano.

RATTAZZI. Questa fu la deliberazione della Camera, ed a ragione l'onorevole D'Ondes-Reggio promuoveva dalla Commissione questa dichiarazione, appunto perchè egli riteneva che con quel voto la Commissione voleva lasciare le cose nello stato in cui attualmente si trovano.

Ma vi ha di più: c'è anche una ragione per lasciare le cose nello stato attuale, ed è che se questo provvi-

sorio non dovesse durare lungo tempo, come certamente io credo che non debba durare, a qual pro recare dei disturbi ai litiganti facendo loro mutare il tribunale soltanto per uno o due anni? Se noi vogliamo davvero che la Camera debba in una delle prossime Sessioni occuparsi di questo gravissimo argomento, noi non dobbiamo intanto creare un precedente il quale rechi imbarazzi e pregiudichi le parti, le quali hanno le loro liti vertenti innanzi ad una di queste Corti, costringendole ad abbandonare questo tribunale pel corso di uno o di due anni per riportare poi le loro cause dinanzi al nuovo tribunale che verrà ad essere costituito.

Ed appunto perchè io desidero che vi sia una sola Corte di cassazione, appunto perchè desidero che si venga il più presto possibile a questo sistema, il quale è il solo che possa essere logico e legale, io amo meglio che vi sieno attualmente inconvenienti, che vi sia un numero maggiore di Cassazioni, poichè appunto questi inconvenienti e questo numero maggiore di Cassazioni costringerà più facilmente il Parlamento a provvedere in modo che si avvicini presto a quello stato normale a cui si deve mirare. Se voi invece oggi riducete soltanto di uno il numero delle Cassazioni, voi vedrete che questo stato di cose invece d'essere provvisorio finirà per essere definitivo, e quindi noi avremo lungamente a lamentare questo grave inconveniente, contro cui la Camera dovrebbe invece essere fra non molto chiamata a provvedere.

Io quindi, anche per questa considerazione, credo che sia più opportuno lasciare le cose nello stato provvisorio in cui attualmente sono.

La sola considerazione che venne addotta è quella dell'economia. Ma, o signori, siamo tutti d'accordo nel ritenere che l'economia non è che col tempo che si potrà ottenere, poichè è certo che pel corso di due o di tre anni l'economia non è conseguibile, poichè è necessario che ai giudici i quali attualmente compongono la Corte di cassazione di Firenze si dia il loro assegnamento ancora per due o tre anni. Ma se è vero, come io ritengo verissimo, che, in conseguenza del voto d'oggidi della Camera, fra un intervallo non molto lungo, fra tre o quattro anni, il Parlamento provvederà su quest'oggetto, egli è evidente che l'economia non la possiamo per ora ottenere; una vera economia si potrà ottenere soltanto quando si sarà provveduto coll'istituzione di un solo tribunale di Cassazione. Ora se questo l'avremo fra tre anni, oggi, si tolga o si lasci la Cassazione di Firenze, è certo che le finanze non ne sentiranno nessun disgravio. E lo sentiranno tanto meno in quanto che colla legge che già venne votata, cioè coll'approvazione del Codice di procedura civile, venne tolta la classe dei ricorsi nella Cassazione di Milano, per modo che in virtù di questa disposizione un gran numero di consiglieri appartenenti alla Cassazione di Milano dovranno essere posti in disponibilità. Ora il Governo potrebbe, quando l'occorrenza si presentasse valersi di questi funzionari per applicarli anche alla Corte d'appello di Firenze, senzachè le finanze ne soffrissero scapito veruno.

Io ammetto, lo ripeto, che, se si trattasse di dare un provvedimento decisivo, allora le finanze ne avrebbero in definitiva un risparmio, ma siccome non si tratta di questo, ma soltanto di un aggiornamento di tre o quattro anni, anche la ragione di economia non può essere addotta per giustificare l'abolizione della Corte di cassazione di Firenze.

Adunque, riepilogando dico: o volete provvedere in modo stabile e definitivo, allora si deve adottare il sistema di un'unica Corte di cassazione, dovunque fosse stabilita; perchè io non credo che sia indispensabile che ella abbia la sua sede nella capitale del regno; o non volete entrare in questa via, ed allora altro non rimane se non che lasciare le cose nello stato in cui sono al presente, e non procedere ad una parziale abolizione, la quale, ne sono convinto, invece di agevolare, ritarderebbe quella riforma radicale che è necessario venga portata in questa materia. (Benissimo!)

CONFORTI. Io sono rimasto veramente meravigliato delle maraviglie del deputato Boggio, allorquando venne letto l'emendamento riguardante l'abolizione della Cassazione di Firenze, sottoscritto da me e da parecchi dei miei colleghi.

Egli ha supposto che la Camera avesse già pronunziato e respinto la disposizione di legge, la quale era nel progetto ministeriale e in quello della Commissione, intorno all'abolizione di quella Corte.

Ma la Camera non si è ancora pronunziata, non ha ancora deciso. Essa non ha fatto che agitare la questione intorno agli emendamenti proposti, senza che alcuno di essi sia stato adottato.

La Commissione, con una condiscendenza che non saprei definire, recedendo dal suo primo progetto, che era in compiuto riscontro col progetto ministeriale, risparmiava la Corte di cassazione di Firenze.

Ora, tre partiti si possono discutere: o lasciare la Corte di cassazione di Firenze nella condizione in cui si trova; o ricostituirla da capo, aumentando gli stipendi ed il numero dei consiglieri, e riordinando la segreteria e la cancelleria di quella Corte; od infine abolire la Corte di cassazione di Firenze.

Io dimostrerò assai brevemente che i due primi partiti non sono accettabili, e che il solo terzo è ragionevole. Lasciare la Cassazione a Firenze cogli stipendi e coll'ordinamento che ha attualmente, mi sembra una cosa mostruosa Si procede alla unificazione, il Parlamento vota leggi, anzi molti Codici, i quali comprendono migliaia e migliaia di disposizioni, affinchè l'Italia sia compiutamente unizzata; e fa bene, dappoichè con legislazioni diverse l'Italia non potrà mai dirsi una nazione. Sarebbe quindi una contraddizione lasciare i consiglieri della Corte di cassazione a Firenze con uno stipendio miserabile, stipendio minore di quello degli altri consiglieri delle Corti di cassazione italiane. Forse non sono gl'italiani tutti eguali al cospetto della legge? Potranno essi essere trattati da meno dei loro colleghi,

mentre hanno la stessa giurisdizione, mentre sostengono lo stesso decoro della magistratura? Questo partito non è accettabile; io lo rigetto con profondo convincimento. Viene il secondo partito; egli è quello diricostituire questa Corte di cassazione microscopica, la quale decide 70 cause all'anno, di aumentare gli stipendi, aumentare il numero dei consiglieri, mentre che vogliamo abolire tutte le Corti di cassazione, forse al principio del 1866, per costituirne una sola. Questo mi sembra veramente straordinario.

L'onorevole ministro ha bensi sostenuto che si debba abolire la Corte di cassazione di Firenze, ma allorquando vide che la Commissione nicchiava, e che anzi propendeva ad accettare che quella Corte non si abolisse, il ministro ha detto: io vorrei che la Corte di cassazione di Firenze venisse abolita, ma, poichè veggo che la Commissione inclina a mantenerla, io accetterò a deliberazione della Camera, ma la pongo in sull'avviso che il Ministero non potrebbe accettare sul bilancio una maggiore spesa.

Nè si dica, o signori, che si tratta di una piccola somma. L'Italia non può fare sciupo di un quattrino, il Parlamento deve dar l'esempio delle più piccole, delle più esigue economie.

Dunque bisogna che la Camera si appigli al partito proposto dal ministro, bisogna che segua la proposta della Commissione nel suo controprogetto, che con debolezza deplorabile abbandonava, perchè è il solo parito logico che si possa adottare.

Ma si dirà: la Cassazione di Firenze, quando sarà abolita? Lo sarà nel 1866 quando si porranno in esecuzione le nuove leggi.

BOGGIO. Domando la parola per un chiarimento.

conform. L'onorevole Rattazzi, col quale mi duole di non essere d'accordo in questa occasione, facendo leva del proprio ingegno, ha creduto di dimostrare che la Camera, dopo aver votato l'ordine del giorno, del quale ha fatto cenno nel suo discorso, non potesse più votare l'abolizione della Corte di cassazione di Firenze.

In verità nel suo ragionamento io ho cercato invano solidità di ragioni; vi rilevo l'ingegno di cui gli fu prodiga la natura, ma l'ingegno non basta a giustificare il suo assunto. Coll'ordine del giorno votato dalla Camera non si sono menomamente pregiudicate le questioni ulteriori, e specialmente quella riguardante l'abolizione della Corte di cassazione di Firenze.

Io amo la città di Firenze, così gentile, la cui favella veramente m'innamora; eppure domando che quella Cassazione si abolisca, perchè è il mezzo più efficace per avviarci alla Cassazione unica. Abolita quella, quale città d'Italia vorrebbe addurre argomenti per mantenere la sua?

Se poi io non entro fin d'ora nel sistema della Cassazione unica, verrò a dirvene le ragioni.

Sapete il numero delle cause che si spediscono ogni anno dalle nostre Corti di cassazione? Niente meno che circa cinque mila. Sapete quante cause spedisce la Corte di cassazione francese, la cui giurisdizione si estende sopra 40 milioni di abitanti, compresi i possedimenti di oltre mare' Mille ducento o mille trecento.

La ragione della differenza sta in ciò, che divers sono gli ordinamenti delle due Corti, diverse le procedure civile e penale, diverse le guarentigie che si ri chiedono dai ricorrenti; molto gravi in Francia i depositi, piccoli fra noi.

Di più, secondo il nostro Codice di procedura criminale, colui il quale ricorre per annullamento alla Cassazione, ove la sentenza sia cassata, non può dalla seconda Corte d'assisie ricevere una pena maggiore Secondo il nostro Codice di procedura criminale, la pena comincia a decorrere dal giorno della condanna ir Corte d'assisie, quantunque la condanna sia impugnata dal ricorso; quindi è che i condannati ai lavori forzato alla reclusione trovano il loro tornaconto a ricorrere perchè, insino a che non sia respinto il ricorso, rimangono in carcere preventivo, il quale è certo molto meno grave del carcere penitenziale e dei lavori forzati. Per la qual cosa quasi può dirsi che non vi sia condannato che non ricorra.

La Corte di cassazione di Napoli ha nell'anno 1854 discusso circa duemila trecento ricorsi.

Altre ragioni vi sono, e permettete che ve le dica.

La nostra penisola, a misura che più si avanza verso Reggio di Calabria, si assottiglia, ed è perciò tanto lunga che Reggio di Calabria è lungi da Firenze quanto Torino lo è da Liverpool e da Londra.

A questo si aggiunga che Napoli è sequestrata dalla rimanente Italia, perocchè difetta di strade ferrate e di vie di comunicazioni.

Per queste ragioni adunque, io sostengo che insinc a che non siano modificati i Codici e insino a che nor vi siano vie ferrate che congiungono Napoli alla rimanente Italia non può decretarsi una sola Cassazione italiana.

Però rimango fermo nel chiedere la soppressione della Corte di cassazione di Firenze. (Bravo!)

CRISPI. La mia proposta pregiudiziale è contro l'emendamento dell'onorevole Ercole.

Non mi sarei atteso veramente che l'onorevole Conforti, dopo avere parlato per l'unità della Cassazione, sarebbe venuto con argomenti che ne favoriscono la pluralità.

Se l'onorevole deputato Conforti avesse ricordato il discorso fatto ieri dal deputato Boggio, avrebbe trovato che una delle ragioni per cui il nostro collega vuole la terza istanza è appunto per la configurazione dell'Italia.

L'onorevole Conforti metteva innanzi il fatto della configurazione medesima quale argomento per lasciare provvisoriamente le attuali Cassazioni.

SCRUGLI. Non ci sono strade ferrate.

CRISPI. In verità, signori, quando si esce dalla logica, e si va nelle convenienze l'uomo si mette in tale vilpppo da non sapere come escirne.

Io avrei battuto le mani all'onorevole deputato Conforti, presidente della Corte di cassazione di Napoli, e all'onorevole ministro guardasigilli, procuratore generale della stessa Corte, se fossero venuti in quest'occasione a provocare una nostra deliberazione per l'unità della Cassazione italiana.

Quando vedo che sono essi coloro che vogliono conservato lo statu quo, chiedendo intanto l'abolizione della Cassazione fiorentina col pretesto di avviarci all'unità, ne tiro la conseguenza, permettete, signori, che io lo dica, che in essi manca un concetto logico.

L'unità della suprema magistratura, nessuno la vuole; non ci sono altri moventi che la convenienza e l'interesse. Se la Camera avesse votato il mio progetto, sarebbe cessato ogni equivoco in coloro che propugnano ora il provvisorio per alcune città, quantunque ammettano in principio l'unità.

La Camera accolse l'ordine del giorno sospensivo, esso fu accettato dietro una domanda del deputato Boggio, alla quale rispose il relatore della Commissione.

Il deputato Boggio voleva sapere, se, votandosi l'ordine del giorno sospensivo, si intendesse escludere il concetto della pluralità delle magistrature supreme nel disegno di legge che alla prossima Sessione il Governo dovrà proporre.

Il deputato Pisanelli rispose essere sua convinzione che, fatti nuovi studi sulla materia, si sarebbe riuscito alla proposta d'una sola Cassazione, ma che, siccome fra i possibili anche c'era quello della pluralità delle Cassazioni, ammetteva che nell'ordine del giorno anche ciò fosse compreso.

E poichè fu votato un ordine del giorno in cui è incluso il concetto della pluralità delle suddette Corti, e ciò dopo che la Commissione aveva deposto sul tavolo della presidenza l'emendamento per la conservazione della Cassazione fiorentina, sarebbe mai permesso di contraddirsi con chiederne la soppressione? Io sarei di contrario avviso.

Quando una Camera ha deliberato che lascia impregiudicata una questione, non può nella stessa tornata decidere in senso opposto. Quindi la proposta dell'onorevole Ercole e degli altri suoi compagni, fra i quali con dolore ho visto firmati alcuni deputati siciliani, non può essere messa ai voti. Contro la stessa propongo la questione pregiudiziale.

L'onorevole deputato Conforti, nel difendere l'assunto, che non convenga ricostituire quella microscopica Cassazione di Firenze, parlò anche della segreteria, e disse che anche questa dovrebbe essere riordinata.

Se l'onorevole Conforti, il quale in questa tornata ha mostrato viscere di umanità per le finanze dello Stato, avesse guardato il bilancio del 1865, avrebbe trovato che la segreteria della Cassazione di Firenze costa quanto quella di Sicilia.

Dirò inoltre, signori: immaginatevi che quando sara presentato alla prossima sessione il disegno di legge che si è imposto al Governo di studiare, la Camera decidesse che ci debbano essere parecchie Cassazioni, non dovreste voi ristabilire quella di Firenze dopo averla oggi soppressa? Mi pare che questo sia abbastanza chiaro.

Ci saranno di coloro che vorranno due sole Cassazioni. Essi intanto stiano pur certi che il loro progetto sarà qui combattuto con tutta energia, ci batteremo pro aris et focis; o una o quattro devono essere le Cassazioni.

In quanto a me sarò perchè sia una, ciò essendo il più logico; ma finchè un tale disegno non si vorrà attuare, io sosterrò che nessuna se ne distrugga, e le cose restino come sono. (Conversazioni, rumori).

Se diversamente si operasse, si farebbe un'ingiustizia, si commetterebbe un'assurdità.

Mi fece veramente stupore il sentire dal deputato Conforti che nel 1866 avremo un'unica Cassazione. Ma come? l'onorevole Conforti aveva il mezzo di ciò ottenere votando gli articoli da me proposti...

melchiorre. Li proponga.

CRISPI. Li avevo proposti, e li avete implicitamente respinti votando la questione sospensiva.

Io sacrificherei la mia terra natale quando reputassi che l'atto da votarsi fosse utile per la nazione; ma abbiatelo tutti questo coraggio.

E questo, lo dico, o signori, perchè ad un'isola la perdita dell'amministrazione locale della giustizia costerebbe più che al continente. Sappiate che per avere un telegramma da Palermo ci vogliono ventiquattro ore, e che si sta più di otto giorni per avere lettere dall'interno della Sicilia. Abbiate dunque, lo ripeto, lo stesso coraggio, e votate per un'unica Cassazione; ma confessatelo, voi nel concetto di soppressione della Cassazione di Firenze nascondete la vicina soppressione di quella di Palermo. (Movimenti diversi e interruzioni)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di far silenzio; credo che tutti abbiano intenzione che quest'oggi finisca questa discussione.

Voci. Si! si! si!

PRESIDENTE. Allora si compiacciano di far silenzio. VACCA, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ho chiesto la parola per respingere altamente un'allusione personale sfuggita all'onorevole Crispi. Egli non ha diritto di muovere questioni intenzionali: ei deve ricordarsi che in questo momento, su questi banchi non siede il procuratore generale della Corte di cassazione di Napoli, ma bensì il ministro guardasigilli. (Bravo! Bene!)

CONFORTI. Chiedo la parola per un fatto personale. **PRESIDENTE.** Il deputato Conforti ha la parola per un fatto personale.

CONFORTI. L'onorevole deputato Crispi ha detto che io era contrario a che una sola Cassazione si stabilisse nel regno d'Italia...

CRISPI. Non dissi questo. Se permette che io retti-fichi...

CONFORTI. Si! si!

crispi. Ho detto che avrei applaudito ed avrebbe fatto onore all'onorevole Conforti, presidente di sezione

della Cassazione di Napoli, ed al signor ministro guardasigilli, procuratore generale presso la medesima, se essi avessero provocato dalla Camera una deliberazione per l'unità della Cassazione.

conform. Ringrazio l'onorevole Crispi della spiegazione che ha data; però gli osservo che io ho dette ancora le ragioni per le quali non ho fatta adesso tale proposta; ma io affretto co' miei voti il momento in cui si possa costituire una sola Cassazione del regno d'Italia.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

PISANELLI, relatore. Io debbo fare una semplice dichiarazione. Alcuni onorevoli deputati hanno tacciata la Commissione di leggerezza per aver mutate le sue prime proposte; essi non hanno seguito con attenzione il corso di questa discussione, altrimenti non avrebbero mossa quest'accusa alla Commissione.

Permetterà la Camera che io ricordi come la Commissione accoglieva la proposta del Governo per la soppressione della Cassazione di Firenze per una sola ragione che ho dovuto ricordare altra volta all'onorevole amico mio Mari, il quale credeva che la Commissione fosse stata consigliata ad accettare questa proposta per ragioni economiche. No, o signori, la Commissione aveva fermo nell'animo il sistema della Corte di cassazione, e ad essa pareva che, dovendosi introdurre il nuovo sistema giudiziario nella Toscana, dovesse il Governo risolvere la questione: se si dovesse mantenere la Corte di cassazione ovvero sopprimerla.

Avendo in questo la Commissione il concetto del sistema di Cassazione e di una Corte unica, non poteva non istimar buona occasione questa per cominciare già quell'opera di demolizione alla quale il paese si doveva avviare quando volesse costituire una sola Corte di cassazione.

Questo era il primo proposito della Commissione.

Che cosa è avvenuto, o signori? Certamente coloro che hanno accusata la Commissione non hanno tenuto dietro alla discussione. Noi siamo da due giorni seduti in questo posto, da tutti i banchi della Camera si sono levate voci per censurare il partito proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione, neppure una sola voce si è udita confortare questa proposta, dichiarando che il sopprimere la Cassazione di Firenze era cosa commendevole ed utile.

Indubitatamente, o signori, le opinioni che si manifestano sopra i diversi banchi della Camera non possono non aver influenza, e grande influenza, sull'animo dei deputati, quando, come dirò in seguito, non si tratta che l'Italia vada in rovina, se si prenda un partito piuttosto che un altro, e non si vegga alcun principio sacrificato. Qui si tratta di un giudizio di convenienza, e l'opinione dei nostri colleghi doveva avere un gran peso sull'animo nostro.

Oltre a ciò, o signori, che cosa è accaduto? Si è animata una discussione intorno al sistema se ci doveva essere la Cassazione o le terze istanze; ma appigliandoci alla Cassazione, ce ne doveva essere una o più Corti.

Si è votato un ordine del giorno, e quest'ordine del giorno fu accettato a grande maggioranza dalla Camera, col quale si è detto: si sospenda ogni decisione intorno a questo punto, si inviti il Governo a fare nuovi e migliori studi.

La Commissione, ed io in particolare, ha accettato questo sistema come mezzo per troncare questa discussione, e colla certezza che i maggiori studi non avrebbero che avvalorate le opinioni che io aveva, e che sono venuto manifestando alla Camera. Ma innanzi a questa deliberazione presa dalla Camera a grande maggioranza, colla quale si dice: si sospenda il giudizio se debba reggere il sistema della Cassazione o quello delle terze istanze, se debbano mantenersi più Corti od una sola Corte di cassazione; domando io, o signori, e mi rivolgo alla lealtà di tutti coloro che ascoltano: non era la Commissione conseguente a sè stessa quando presentava la nuova proposta, dopo questo nuovo stato delle cose? Poichè la Camera volle riservare ogni deliberazione, non si presentava più agli occhi della Commissione quel motivo che la determinava a votare per la soppressione della Corte di cassazione di Firenze; evidentemente la condizione delle cose era mutata.

Signori, io dico che se i nuovi studi portassero la Camera ad una decisione diversa da quella cui accennano le opinioni di molti deputati, si dovrebbe ricostituire la Corte di cassazione a Firenze dopo pochi mesi, e quando? Dopo che si sarebbe votata la sua soppressione.

Ecco le ragioni per le quali la Commissione è venuta ad accogliere una proposta da cui pareva che non dissentisse neppure l'onorevole ministro finchè si trattava di lasciare in Firenze la Corte di cassazione nello stato in cui era, senza aumentare il numero dei componenti di essa.

Io spero che la Camera troverà giustificata la Commissione dalle indebite accuse che erano state ad essa rivolte.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Ci troviamo adunque in presenza di quattro proposte, due identiche, che sono quelle degli onorevoli Finzi ed Allievi e dell'onorevole Menichetti, la terza degli onorevoli Conforti, Castellano ed altri, la quarta della Commissione. Ma comprenderà la Camera che le due prime proposte io non le posso mettere ai voti, e ciò per quello stesso motivo pel quale non ho messo ai voti l'emendamento dell'onorevole Crispi, imperocchè la Camera avendo colla votazione dell'ordine del giorno deliberato di sospendere ogni decisione sul miglior sistema della giurisdizione suprema del regno ed invitato il Ministero a presentare, dopo gli opportuni studi, in una prossima Sessione, una proposta, non potrebbe disdire al suo voto, e stabilire essa stessa sin d'oggi un definitivo sistema, qual si vorrebbe dagli onorevoli Allievi, Finzi e Menichetti con queste loro proposte.

 $(Ideputati\,Allievi\,e\,Menichetti\,domandano\,la\,parola.)$

ALLIEVI. Io ho domandato unicamente la parola per dimostrare alla Camera, come, a mio avviso, la proposta che feci non è in nessun modo in contraddizione coll'ordine del giorno che fu poc'anzi votato. Due erano le questioni che vennero agitate e sottoposte alla deliberazione della Camera. L'una si riferiva all'ordinamento definitivo che avrebbe dovuto coronare l'organico dei nostri giudizi e della procedura civile e penale; l'altra si riferiva all'ordinamento che si dovesse darvi in un periodo transitorio, fintantochè fossero portati dinanzi alla Camera quei maggiori studi di cui la Camera stessa aveva col suo voto dimostrato il desiderio.

Io sono tra quelli che inclinano a preferire la Corte di cassazione unica; tuttavia, dopo il grave dibattimento agitatosi per tre giorni nella Camera, dopo le ragioni prodotte a favore dell'una e dell'altra tesi, cioè della tesi della Cassazione unica o dei tribunali di terza istanza, ho accettato di buon grado che rispetto all'ordinamento definitivo si accogliesse la proposta sospensiva concertata fra l'onorevole Mosca e la Commissione.

Per me dichiaro che ho dato a quella deliberazione della Camera il senso che le ha attribuito l'onorevole Rattazzi, cioè ho creduto che la Camera, accettando quella mozione, volesse lasciare impregiudicata la questione in quanto la si potesse; dico in quanto la si potesse, perchè pel tribunale di terza istanza di Milano era una necessità di venire alla sua abolizione, non potendo il sistema della terza istanza ed il sistema della Cassazione coesistere nel medesimo tempo in faccia ad una legge unica di procedura. Io poi mi teneva sicuro che la conservazione della Corte di cassazione di Firenze, appunto perchè presentava un'anomalia nell'ordinamento dell'amministrazione suprema della giustizia, avrebbe contribuito a sollecitare la presentazione di quel lavoro che la Camera ha deliberato di chiedere al ministro col precedente suo voto. Quando però io intesi l'onorevole signor ministro di grazia e giustizia, per ragioni di economia, domandare l'abolizione della Corte di cassazione di Firenze, quando io intesi l'onorevole Conforti chiedere l'abolizione della Corte di cassazione di Firenze come un avviamento al sistema della Cassazione unica, ho compreso che la questione non rimaneva più nei termini in cui l'avevano posta i precedenti voti della Camera; ed allora mi sono domandato: ebbene, quali ostacoli si oppongono a che oggi stesso col nuovo Codice di procedura civile non si attui anche l'unica Corte di cassazione?

Io comprendo come un tribunale di terza istanza ed un tribunale di Cassazione non possano coesistere, quando siano unificate le leggi di procedura; ma non vedo grande difficoltà in tanto rimaneggiamento di cose quale ora avviene in Italia, che due o tre tribunali, i quali dovranno operare sotto l'influenza dei medesimi principii e della medesima legislazione, vengano uniti e costituiscano un tribunale solo.

Io dico di più: io considero questo fatto della Cassazione unica come un equivalente della garanzia che io aveva nella esistenza della Cassazione di Firenze, che ora mi viene a mancare, allo scopo di essere ben certo che il problema sarà studiato e riferito nel tempo il più sollecito; imperocchè coloro che parteggiano pel sistema della terza istanza, e principalmente nell'intendimento di avere molti tribunali supremi, saranno, io credo, i più ardenti ed operosi a domandare al ministro il lavoro legislativo che egli ha promesso, accettando quell'ordine del giorno che abbiamo oggi votato. Quindi io conchiudo: dal momento che non si vuole lasciare impregiudicata la questione, dal momento che si vuole abolire una Corte come avviamento all'unicità della Cassazione, io non sento più la necessità di far sacrificio delle mie convinzioni, e vengo avanti coll'interezza di queste convinzioni stesse e mi domando perchè non si possa votare oggi che sia istituita una Corte di cassazione unica la quale abbia giurisdizione per tutte le provincie del regno. Io non ci trovo alcuna difficoltà nella legislazione che noi andiamo ad inaugurare, io non vedo che poche e facilmente superabili difficoltà.

DE BONI. Domando la parola.

ALLIEVI... nella traslazione e fusione dei diversi tribunali di Cassazione esistenti; e quindi io domando che, come provvedimento transitorio, finchè non venga quella legge la quale stabilisca il definitivo ordinamento giudiziario del regno, e per le ragioni anche di economia che sono state fatte valere con tanto vigore dal signor ministro di grazia e giustizia, sia ammessa la proposta che ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

MENICHETTI. Dichiaro che mi associo all'ordine del giorno dell'onorevole Allievi, e rinunzio... (Inter-ruzioni)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Prima di tutto pare che gli onorevoli Menichetti ed Allievi insistano perchè io metta ai voti le loro proposte. Questo non sarebbe il mio avviso; essendo però debito mio di seguire i voleri della Camera, io la interrogherò quindi se ella intenda che si mettano ai voti le due proposte Allievi-Finzi, e Menichetti.

MASSARI. Signor presidente, propongo la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Appunto la questione pregiudiziale.

Chi approva la proposta pregiudiziale dell'onorevole deputato Massari, sorga.

(Dopo prova e controprova, la proposta è adottata.)

Ora vi è la proposta della Commissione e l'emendamento degli onorevoli Conforti ed altri.

FINZI. La pregiudiziale non colpisce anche la proposta della Commissione?

PRESIDENTE. Colpisce solo i due emendamenti di cui si è fatta parola.

FINZI. Ho domandato che sia estesa a quella della Commissione!

crispi. L'ho proposta anch'io. (Interrusioni diverse)

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha di già anch'egli proposta la questione pregiudiziale altresì rispetto a questo emendamento; essa sarebbe, cioè, che l'ordine del giorno oggi deliberato sia d'ostacolo esso pure a che lo si metta ai voti.

MOSCA. La proposta degli onorevoli Castellano e colleghi riguarda due cose distinte, cioè non solo la Corte di cassazione di Firenze, ma anche la terza istanza di Milano...

RATTAZZI, Divida le due questioni.

mosca. Non si può dividerle, sono congiunte.

FINZI. Io limito la questione pregiudiziale alla proposta di abolizione della Cassazione di Firenze.

RATTAZZI. Domando la parola.

A mio credere, la proposta Castellano rispetto alla questione pregiudiziale deve essere divisa in due parti, delle quali una si riferisce alla Cassazione di Firenze, e l'altra alla Corte di terza istanza di Milano. (Conversazioni)

BERTEA. Domando la parola.

Prima che si votasse l'ordine del giorno, l'onorevole D'Ondes fece esplicita domanda alla Commissione se con quell'ordine essa intendesse pregiudicata la questione sul complesso dell'articolo che stiamo per votare, e la Commissione, per organo dell'onorevole suo relatore, rispose non limitatamente alla questione sulla terza istanza, ma per tutto l'articolo, che esso non poteva essere pregiudicato. È una questione di buona fede...

PRESIDENTE. Perdoni; qui si fa una confusione: la questione della Cassazione di Firenze, e quella della terza istanza di Milano, sono cose affatto diverse dalla questione a cui si riferisce la questione pregiudiziale sopra cui la Camera ha deliberato. Allora vi fu chi domandò se per avventura venisse pregiudicata la quistione della Cassazione di Firenze, e fu risposto negativamente...

RERTEA. Domando perdono. Io prego l'onorevole Pisanelli di ripetere le dichiarazioni fatte in quella circostanza; io sono stato tutt'orecchi a sentirlo, appunto perchè prevedeva i dubbi che sarebbero venuti da quel voto. Si fu anzi in vista di quelle dichiarazioni che io mi astenni dal proporre che l'ordine del giorno fosse votato dopo l'articolo.

PISANELLI, relatore. Io credo che il turbamento in cui si trovano gli animi di parecchi nasca dall'essere chiamati a votare sulla pregiudiziale, anzichè intorno alle proposte della Commissione e dell'onorevole Conforti. Queste proposte sono state lungamente discusse, ed io credo che ciascuno è in grado di dare su ciascuna di esse un voto ben chiaro.

Ma se noi mettiamo la questione sulla relazione che corre tra l'ordine del giorno votato e quelle proposte medesime, onde vedere se il primo costituisca una pregiudiziale sulle seconde, rispetto a questa proposta ci imbroglieremo tutti.

Io convengo che anch'io sarei perplesso a vedere sino a qual punto l'ordine del giorno votato costituisca una pregiudiziale. Certamente l'ordine del giorno votato dalla Camera costituisce una pregiudiziale, come la Camera ha dichiarato, rispetto alla proposta di un'unica Cassazione, perchè l'ordine del giorno ammetteva studi per questo sistema; ma se si domandasse se l'ordine del giorno votato costituisse una pregiudiziale per mantenere la Corte di cassazione di Firenze, per mantenerle in quel numero o no, indubitatamente che io sarei molto dubbioso nel dare una risposta.

Ho risposto all'onorevole D'Ondes che l'ordine del giorno non pregiudicava la quistione; ed io difatti non credeva che coll'ordine del giorno la Camera votasse necessariamente la soppressione della Corte di cassazione di Firenze; e tanto questo mio convincimento era sincero in quanto che io aveva preparato l'articolo col quale la Corte di cassazione di Firenze era mantenuta.

Io pregherei la Camera, e gli onorevoli membri di questa Camera che hanno messa innanzi la questione pregiudiziale, a non far cadere il voto della Camera sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Persiste l'onorevole Finzi sulla questione pregiudiziale?

FINZI. Io debbo avvertire che la questione pregiudiziale opposta dall'onorevole Mosca essendo, secondo me, identica...

Io, sin dal principio, quando la discussione non era ancora riscaldata, io aveva avvertito come il tema degli ordini del giorno stati proposti fosse quello di sospendere ogni decisione per un presente definitivo sistema intorno alla suprema giurisdizione del regno, e d'invitare il Ministero a nuovi studi, a nuove future proposte sopra questo argomento; talchè quando questi ordini del giorno fossero stati accettati, non sarebbe più stato il caso di deliberare sulla proposta Crispi, ma di occuparci unicamente delle proposte dirette a regolare lo stato presente sino a quell'epoca.

Questo è quello che dissi: l'ordine del giorno fu votato, indi le conseguenze preindicate.

Ora dunque, quando si sono proposti gli ordini del giorno degli onorevoli Allievi, Finzi e Menichetti, siccome i medesimi, stabiliendo la creazione d'una Cassazione unica sin d'ora nella sede del Governo, soppresse tutte le altre Corti, cioè, Firenze, Napoli, Torino, Milano, Palermo, avrebbero definito ciò che la Camera aveva deliberato di sospendere, sorse quindi e fu approvata la proposta pregiudiziale Massari.

Questo eliminato, ci troviamo nella questione dell'assetto provvisorio; e qui si presentano le proposte della Commissione e degli onorevoli Castellano e Conforti. Sopra queste proposte si è pure elevata la questione pregiudiziale accennata prima dall'onorevole Crispi, e poi, onorevole Finzi, da lei.

A questo riguardo però si è fatto osservare molto giustamente dagli onorevoli Mosca e Rattazzi come in ogni caso la proposta Castellano-Conforti rispetto alla questione pregiudiziale dovrebb'essere distinta in due

parti, e ciò in quanto si potrebbe per avventura farla questione pregiudiziale in ordine a quella parte, in cui si propone la soppressione della Corte di cassazione di Firenze, ma non potrebbe riguardare quella parte che concerne la soppressione della terza istanza di Milano.

Dopo ciò, e così ritenuto, che ove la questione pregiudiziale sia messa ai voti, deve unicamente riferirsi alla Corte di cassazione di Firenze, interrogo il deputato Finzi se persiste nel proporre la questione pregiudiziale.

Se vi persiste, interrogherò la Camera in proposito. FINZI. La ritiro.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi l'ha ritirata? CRISPI. Non l'ho ritirata; la ritiro.

PRESIDENTE. Allora domando se la proposta degli onorevoli Castellano, Conforti, ecc., è appoggiata.

Una voce. La legga.

PRESIDENTE. La leggerò:

- « Coll'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile rimarranno soppressi la Corte di cassazione di Firenze e il tribunale di terza istanza di Milano.
- « La Corte di cassazione trasferita a Torino colla legge del 18 dicembre 1864 (n. 2050) estenderà la sua giurisdizione alle provincie toscane e lombarde.
- « Con decreto reale sarà designato il tempo, in cui dovranno cessare le funzioni della Corte di cassazione di Firenze e del tribunale di terza istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile ora vigente in Toscana ed in Lombardia. »

Mi pare che siasi chiesta la divisione.

mosca. Chiedo di parlare, perchè debbo fare una dichiarazione sul mio emendamento.

Io ho già dichiarato che faceva una mozione d'ordine, perchè il mio emendamento fosse posto ai voti, come articolo separato. Rinnovo ora questa domanda, come il solo mezzo opportuno per uscir fuori di questa questione. Così ne avverrà che una volta che sia votato l'articolo relativo al tribunale di terza istanza per la Lombardia, si potrà fare un'aggiunta a questo articolo, disponendo, per esempio, che lo stesso avrà luogo riguardo alla Cassazione di Firenze; il che sarà votato da chi amerà di votarlo. Quanto a me non posso accettare la soppressione della Cassazione di Firenze, in conseguenza mantengo puramente e semplicemente il mio emendamento, il quale ha il vantaggio di semplificare la questione.

PRESIDENTE. La proposta Mosca è questa:

- « La Corte di cassazione trasferita a Torino colla legge 18 dicembre 1864 (n. 2050) estenderà la sua giurisdizione alle provincie della Lombardia anche nelle materie civili.
- « Con decreto reale sarà designato il tempo, in cui dovranno cessare le funzioni del tribunale di terza istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile ora vigente in Lombardia. »

PISANELLI, relatore. Questo emendamento corrisponde del tutto all'articolo che ha proposto la Commis-

sione relativamente alla terza istanza; in conseguenza la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE . L'emendamento dell'onorevole Mosca è trasfuso in quello della Commissione.

MOSCA. Sta che sia trasfuso in quello della Commissione; ma la Commissione non provvede a tutto quello, cui provvede il mio articolo. Poi resta sempre la questione della divisione, ed è impossibile di far diversasamente.

PRESIDENTE. Debbo notare che la Commissione ha fatto alla sua proposta la seguente aggiunta tolta dalla prima parte dell'emendamento Mosca, cioè:

« La Corte di cassazione di Torino estenderà la sua giurisdizione alle provincie di Lombardia anche nelle materie civili. »

Ora domando alla Camera se appoggia l'emendamento Mosca, perchè egli desidera che sia messo ai voti a parte.

Chi appoggia l'emendamento Mosca, sorga.

(È appoggiato.)

Ora è questione di vedere quale debba avere la preferenza, se quello del deputato Mosca, o quello dei deputati Conforti e Castellano. (Voci in vario senso)

CASTELLANO. Chiedo di parlare per l'ordine della votazione.

Sorge il dubbio se, votando il sotto-emendamento Mosca, accolto che fosse, venga con ciò ad essere soppresso l'emendamento da noi proposto!

Voci. No! no!

CASTELLANO. Perdonino un momento; il sotto-emendamento Mosca, a fronte della nostra proposta, tende ad eliminare la soppressione della Corte di cassazione di Firenze; dunque io credo che l'emendamento non possa venire in votazione in altro modo che per divisione, cioè, che debba mettersi ai voti la soppressione della nostra proposta per ciò che ha tratto alla Corte di cassazione di Firenze... (Rumori)

Voci. Si ritorna da capo!

PRESIDENTE. Procederemo per divisione.

« Con l'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile verranno soppressi la Corte di cassazione di Firenze... »

mosca. Questo non è il mio emendamento: il mio emendamento è già appoggiato da una parte numerosa della Camera; deve essere messo ai voti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'emendamento Mosca.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Ora metterò ai voti l'altro emendamento Conforti e Castellano:

« Coll'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile rimarrà soppressa la Corte di cassazione di Firenze. » Non leggo il resto perchè già votato coll'emendamento Mosca.

PISANELLI, relatore. Se è rigettato quest'emenda-

mento, rimane a votare poi l'articolo della Commissione.

PRESIDENTE. Naturalmente si viene poi alla proposta della Commissione.

CASTELLANO. S'intende che si vota anche il resto dell'emendamento.

PRESIDENTE. Sì, si vota anche sul resto dell'emendamento che dice:

- « La Corte di cassazione trasferita a Torino colla legge del 18 dicembre 1864 (numero 2050) estenderà la sua giurisdizione alle provincie toscane e lombarde.
- « Con decreto reale sarà designato il tempo in cui dovranno cessare le funzioni della Corte di cassazione di Firenze e del tribunale di terza istanza di Milano, avuto riguardo al metodo di procedura civile ora vigente in Toscana ed in Lombardia. »

Metto dunque ai voti la proposta Castellano e Conforti nelle parti non comprese nell'emendamento Mosca di già votato.

(Fatta prova e controprova, è rigettato.)

Ora viene la proposta della Commissione, ossia quella parte di essa che non si è ancora votata coll'emendamento Mosca.

« Coll'attuazione dei nuovi Codici civile e di procedura civile rimarrà soppresso il tribunale di terza istanza di Milano. »

(È approvato.)

« Nulla è innovato in quanto al numero dei componenti della Corte di cassazione di Firenze. »

PISANELLI, relatore. Metta prima ai voti il sottoemendamento e quanto agli stipendi.

Io pregherei l'onorevole ministro di grazia e giustizia, come pregherei anche la Camera, di esaminare attentamente la questione di questi stipendi. Dai dati statistici che ho esaminati recentemente mi risulta che questa questione degli stipendi è una questione di lire 40,000. Ora io domando se sia conveniente che vi sia una Corte di cassazione, i cui componenti abbiano uno stipendio minore di quello che hanno i componenti delle altre Cassazioni dello Stato.

Guardate che cosa accadrà, o signori. Domani sarà

traslocato un consigliere dalla Corte di cassazione di Napoli o di Torino a Firenze; questo consigliere avrà lo stipendio di nove mila lire: domando io se è possibile che nella medesima Corte ci sieno consiglieri che abbiano stipendi diversi. (Segni di assenso)

Voci. A domani!

Altre voci. No! Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo emendamento:

« Nulla è innovato quanto al numero dei componenti la Corte di cassazione di Firenze, » e prima l'emendamento del ministro guardasigilli: nè quanto agli stipendi.

Diverse voci. La divisione.

PRESIDENTE. Allora procederemo per divisione.

CRISPI. Io credo che contro la proposta del ministro ci è la quistione pregiudiziale. (*Rumori*)

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la prima parte dell'emendamento, in questi termini:

« Nulla è innovato quanto al numero dei componenti della Corte di cassazione di Firenze. »

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Ora c'è il subemendamento consistente in queste parole: e quanto agli stipendi.

Chi approva sorga.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 5.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1º Seguito della discussione sul progetto di legge inteso ad accordare al Governo la facoltà di promulgare in tutte le provincie alcuni progetti di legge per l'unificazione legislativa del regno;

2º Discussione del progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana.